

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

32^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

VENERDÌ 27 SETTEMBRE 1963

(Antimeridiana)

Presidenza del Presidente MERZAGORA,
indi del Vice Presidente ZELIOLI LANZINI

INDICE

CONGEDI	Pag. 1615	LAMI STARNUTI	Pag. 1644, 1645, 1647
DISEGNI DI LEGGE		MARIS	1633
Discussione e approvazione:		MONNI	1631
« Attribuzione al pretore della competenza a differire l'esecuzione degli sfratti » (143), d'iniziativa del deputato Cucchi e di altri deputati (Approvato dalla 4 ^a Commissione permanente della Camera dei deputati) (Procedura urgentissima):		NENCIONI	1621 e <i>passim</i>
PRESIDENTE	1628 e <i>passim</i>	PICCHIOTTI	1647
D'ANDREA Andrea	1618	RODA	1626
JANNUZZI	1639	SCARASCIA MUGNOZZA, Sottosegretario di Sta- to per la grazia e giustizia	1641 e <i>passim</i>
		TESSITORI, relatore	1615 e <i>passim</i>
		TOMASSINI	1637
		TRIMARCHI	1645

Presidenza del Presidente MERZAGORA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,30).

Si dia lettura del processo verbale.

CARELLI, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale s'intende approvato.

Congedi

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori Berlingieri per giorni 8, Bolettieri per giorni 3 e De Michele per giorni 2.

Non essendovi osservazioni, questi congedi s'intendono concessi.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Attribuzione al pretore della competenza a differire l'esecuzione degli sfratti » (143), d'iniziativa del deputato Cucchi e di altri deputati (Approvato dalla 4ª Commissione permanente della Camera dei deputati) (Procedura urgentissima)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Attribuzione al pretore della competenza a differire l'esecuzione degli sfratti » d'iniziativa del deputato Cucchi e di altri deputati, già approvato dalla 4ª Commissione permanente della Camera dei deputati, per il quale il Senato ha approvato la procedura urgentissima.

Invito l'onorevole relatore a riferire oralmente.

TESSITORI, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, parlerò assai brevemente.

Il disegno di legge che ci viene dalla Camera dei deputati porta come titolo « Attribuzione al pretore della competenza a differire l'esecuzione degli sfratti », e si richiama, sotto l'aspetto legislativo, a una norma precedente, cioè a quella contenuta nell'articolo 5 della legge 1º maggio 1955, n. 368.

È necessario tener presente questa norma per poter comprendere la portata e l'estensione del disegno di legge al nostro esame. L'articolo 5 della legge 1º maggio 1955 suona così: « Nei Comuni che presentano penuria di abitazioni particolarmente rilevante, determinati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia e con il Ministro dei lavori pubblici, il pretore ha facoltà di prorogare l'esecuzione degli sfratti da immobili adibiti ad uso di abitazione per un periodo da tre mesi a due anni, computando le proroghe già concesse ».

Vi è quindi una prima limitazione che è determinata dalla condizione di taluni Comuni: deve cioè verificarsi una situazione di penuria di abitazioni, non solo, ma tale situazione deve essere particolarmente rilevante.

La difficoltà che questa formula generica potrebbe costituire per il magistrato chiamato ad applicare la legge è superata dal fatto che la situazione di penuria di abitazioni, sottoposta all'esame del Ministro dell'interno di concerto con i Ministri della giustizia e dei lavori pubblici, trova consacrazione in un decreto che viene emesso annualmente e che contiene l'elenco dei Comuni che si trovano in quella condizione. In tal modo il magistrato, che ha di fronte l'istanza dell'interessato per la proroga dello sfratto, non deve fare altro che vedere se il Comune nel quale si trova l'immobile risulti nell'elenco del decreto ministeriale.

Però se questa difficoltà viene così ad essere superata, al magistrato sono fissati cer-

ti criteri dal secondo capoverso dell'articolo 5 della legge che stiamo esaminando. Il pretore, cioè, nel determinare la durata della proroga deve tener conto di talune circostanze di fatto, e in particolare di tre: la prima è costituita dalle difficoltà del conduttore di procacciarsi un alloggio, la seconda dalla situazione comparativa tra il conduttore e colui che dovrebbe occupare l'abitazione che egli lascia, la terza, infine, dalla esigenza giustificata del conduttore di continuare a risiedere nella stessa zona o nello stesso quartiere.

Ora, il disegno di legge, approvato dall'altro ramo del Parlamento, e che noi dobbiamo oggi esaminare, si richiama a quella norma e il richiamo è esplicito. Dice l'articolo 1 che « la facoltà spettante al pretore di prorogare l'esecuzione degli sfratti dagli immobili ad uso di abitazione — ai sensi dell'articolo 5 della legge 1º maggio 1955, n. 368 — », che abbiamo testè rapidamente esaminato, « è estesa agli immobili non soggetti al regime vincolistico », cioè anche per gli sfratti relativi a contratti locatizi che chiameremo, per intenderci, liberi da qualsiasi vincolo, ossia contratti successivi al 1947; anche in questo caso al pretore viene data facoltà di intervento ai fini di esaminare se ricorra a suo giudizio la condizione o ricorrano le condizioni per consentire la proroga. Non solo, ma vi è, secondo il disegno di legge al nostro esame, una seconda estensione della facoltà concessa ai pretori, che chiamerò di natura territoriale. Mentre con l'articolo 5 della legge del 1955 la facoltà pretorile era limitata all'esame degli sfratti relativi a Comuni che si trovassero nelle condizioni previste da quell'articolo, e che quindi risultassero dal decreto ministeriale come Comuni dove il fenomeno della penuria degli alloggi avesse una certa gravità, secondo questo disegno di legge la facoltà del pretore può esercitarsi in tutti i Comuni, per cui la proroga può essere accordata su tutto intero il territorio nazionale.

Il provvedimento prende poi in considerazione la condizione degli artigiani.

Voi, sapete, onorevoli colleghi, che la posizione degli artigiani è stata quasi interamente regolata dalla legge del gennaio di

quest'anno, n. 19, relativa alla tutela giuridica dell'avviamento commerciale. Questa legge contiene norme particolari, che è inutile che io qui richiami, relative ai contratti locatizi che interessano il ceto commerciale e il ceto artigianale quando questo si trovi nelle condizioni che l'articolo 1 della legge del 1963 prevede, cioè di avere contatti con il pubblico e via discorrendo.

Ora, ci può essere, e in realtà c'è, un settore della categoria degli artigiani che non rientra nelle ipotesi previste da quella legge, e l'altro ramo del Parlamento ha voluto non dimenticarlo; perciò la facoltà di proroga è estesa anche agli sfratti da immobili adibiti ad attività artigiane non contemplati dalla legge 27 gennaio 1963, n. 19.

Cosicchè, riassumendo, la portata del disegno di legge è nel senso di una estensione di carattere personale e di una estensione di carattere territoriale maggiori di quelle che il pretore non abbia sinora in ordine alla facoltà di consentire la proroga degli sfratti.

Per quanto tempo questa facoltà può essere esercitata dal magistrato? Qui non vi è, secondo il mio parere, nessuna modificazione rispetto alla legge del 1955. La legge del 1955 prevedeva un massimo di due anni e la legge al nostro esame parla di un biennio.

Naturalmente si prevede che, durante la proroga o le proroghe consentite, il locatario debba continuare ad osservare i patti contrattuali.

Vi è infine un capoverso che riguarda il conduttore inadempiente. L'inadempienza più evidente, più chiara, più limpida, è la morosità. Quando questa si avvera, allora la legge fa obbligo al pretore di non accordare la proroga.

Infine ci possono essere altre forme di inadempienza che il disegno di legge prevede in maniera generica: se esistono, costituiscono una insormontabile difficoltà per il pretore al fine di consentire la proroga.

Questo è il provvedimento: esso è stato motivato da una situazione di fatto che è stata definita di carattere gravissimo, per cui vi è bisogno di un intervento legislativo di tutta urgenza.

C'erano proposte di legge d'iniziativa parlamentare, che però furono abbandonate o sono state assorbite, in parte, da questo disegno di legge.

Il fenomeno degli sfratti assume carattere di estrema gravità soprattutto in certi grandi Comuni, là dove il fenomeno della immigrazione costituisce un elemento di grave preoccupazione per le autorità. Nella relazione al primo disegno di legge presentato davanti alla Camera dei deputati, ad iniziativa di molti deputati appartenenti a tutti i settori politici, e depositato il 19 luglio 1963 alla Presidenza di quest'Assemblea, si afferma in linea di fatto che a Milano la Pretura unificata omologa una media di 1.000 sfratti ogni mese, e pur avendo il locale Comune varato un massiccio programma di edilizia popolare...

N E N C I O N I . Non è vero.

T E S S I T O R I , *relatore*. ... (circa 9.000 alloggi all'anno), dati i ritardi nella sua fase di realizzazione per la mancanza di manodopera e dato il costante e notevole flusso immigratorio (circa 60.000 nuovi cittadini ogni anno pari a circa 15.000 famiglie), si conclude con il dire che tutto questo non basta a risolvere e a sanare il grandioso e preoccupante fenomeno.

Non ho altri dati a disposizione; ho soltanto i dati generici risultanti dalle informazioni del Ministero di grazia e giustizia secondo le quali un fenomeno preoccupante analogo si verifica in tutte le grandi città del cosiddetto triangolo industriale del Nord, come a Roma, Napoli, Palermo, Bari.

Da questa situazione di fatto, dunque, trasse la sua origine l'iniziativa parlamentare, e in definitiva quella che noi oggi dovremo esaminare e discutere.

Non occorre che io dica ai colleghi quale sia il compito del relatore, quali i limiti che la logica, prima ancora di qualsiasi norma regolamentare, detta. Il relatore di solito è il portavoce della maggioranza della Commissione, quindi nell'Aula è tenuto a sostenere l'indirizzo che gli è stato dato e che fu approvato da quella maggioranza. Nel caso in oggetto io sono portavoce della quasi tota-

lità della Commissione, eccettuati i colleghi rappresentanti il Partito liberale italiano e il Movimento sociale; il resto della Commissione, sentita la mia relazione, ne approvò le linee generali e conclusive e accordò a me l'incarico di fare la relazione verbale, data anche la richiesta di procedura urgentissima.

Quali furono le conclusioni che io sono autorizzato ad illustrare e che logicamente ed onestamente debbo sostenere? La Commissione, nella sua stragrande maggioranza, propone che il disegno di legge sia approvato anche dal Senato nel testo che ci è pervenuto dalla Camera dei deputati. Ed è su questa linea che il relatore deve mantenersi.

B E R T O L I . Ma è convinto o no, personalmente, il relatore?

T E S S I T O R I , *relatore*. Collega Bertoli, è una domanda discretamente ingenua, la sua, (salvo che non sia fondamentalmente maliziosa), (*Ilarità*). Chiedere ad un avvocato quale sia la sua opinione personale è ingenuo; chiederlo ad un collega avvocato, in quest'Aula, di fronte a questo disegno di legge, che il collega Bertoli certamente ha esaminato, può essere malizioso. Ma non ci casco. La mia opinione personale può non valer niente, date le premesse da cui sono partito. Ho detto e ripeto (e sul piano politico-parlamentare questa è una linea di onestà) che io sono il portavoce della Commissione...

B E R T O L I . Siccome è ovvio che il relatore esprima il parere della maggioranza, tutte le precisazioni da lei fatte sin qui lasciano supporre che ci sia qualche riserva da parte sua e da parte di alcuni parlamentari. (*Commenti dal centro*).

T E S S I T O R I , *relatore*. Infatti, riserve ci sono. Se non avessi l'incarico che ho detto, potrei sottoporre il breve testo venutoci dalla Camera ad una discreta analisi, e potrei proporre dei rimedi che forse troverebbero l'approvazione di tutti i settori del Senato.

La discussione in Commissione durò ben quattro ore, e fu senza dubbio interessantissima, anche se la conclusione, alla fine, è stata quella che ho detto; ciò non toglie che essa rappresenti un titolo di lode per la Commissione, che essendo composta nella sua totalità da uomini adusati alla diagnosi giuridica e delle formule legislative, tuttavia ha sentito che vi era una preoccupazione di ordine politico, la quale ha prevalso e ha indotto alla decisione di proporre all'Assemblea, come necessaria ed opportuna, l'approvazione del disegno di legge.

Detto questo, non debbo aggiungere altro; attendo dalla discussione quello che ne potrà risultare. Come relatore avevo il dovere di esporre all'Assemblea la linea di condotta che avrei seguito. Se l'Assemblea, sovrana nelle sue decisioni, riterrà di indicare una linea diversa, è chiaro che, di fronte a questa diversità, il relatore deve fermarsi e rimettersi al giudizio sovrano del Senato.

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Andrea D'Andrea. Ne ha facoltà.

D' A N D R E A A N D R E A . Signor Presidente, signori del Governo, colleghi senatori, ieri, nella seduta pomeridiana, ho ascoltato con sincero entusiasmo e, dico la verità, anche un poco sorpreso, l'intervento di un senatore che non conoscevo nemmeno di nome e che poi ho saputo essere l'onorevole Valsecchi, già membro del Governo. L'ho ascoltato con vero entusiasmo perchè rare volte mi sono trovato di fronte ad un esempio così chiaro, così preciso, di sincerità e di lealtà e, vorrei dire, date le circostanze, anche di coraggio. Perchè il senatore Valsecchi ha, in definitiva, fatto un elenco non breve, un elenco nutrito di errori che si erano commessi nel passato, e di alcuni di questi errori si confessava — con esempio, ripeto, di lealtà raro — l'autore e il corrispondente.

Infatti egli diceva: abbiamo commesso un errore in quanto non abbiamo valutato le ripercussioni dell'imposta cedolare (e l'ho inventata io) e abbiamo commesso errori in

altri campi. Io ero uomo di Governo, ho partecipato ai provvedimenti che si sono dimostrati errati, me ne pento, ma è così; non abbiamo valutato abbastanza le reazioni economiche che sarebbero esplose in seguito a questi provvedimenti, evidentemente presi in fretta, evidentemente presi senza una valutazione esatta delle situazioni di fatto che li determinavano e violando quel sacrosanto principio che le leggi sono una cosa seria e che vanno fatte in rapporto alla storia e non in rapporto ad episodi di cronaca.

Cessato il mio quasi stupore e la mia ammirazione, e ritornato alle esigenze di questa nostra discussione, mi sono domandato (non augurandomi, perchè se il mio augurio si avverasse ne discenderebbe un danno forse irreparabile per il Paese): chissà che non si debba verificare, dopo qualche tempo, che un altro senatore, franco e leale, venga a dire le stesse cose rispetto alla legge che oggi si vota quasi a furia di popolo, quasi non fossimo un'Assemblea di legislatori ma un Comitato di salute pubblica, per far fronte a degli episodi che si sono verificati qua e là in Italia, episodi che io non disconosco, ma che sono portati a nostra conoscenza non da elementi positivi, concreti e responsabili, cioè attraverso valutazioni dell'autorità amministrativa, bensì attraverso la voce di colleghi, che io non ho elementi per mettere in dubbio, che non oso mettere in dubbio, che non posso mettere in dubbio, perchè, fra l'altro, ci sono tra essi taluni legati a me da vecchi sentimenti di amicizia e di cui conosco la serietà e la lealtà. (*Proteste dalla sinistra e dall'estrema sinistra*). Le leggi, però, non si fanno sulle informative episodiche, non si fanno per tutto il Paese se qualche episodio si è verificato in qualche città italiana, sia pure nella capitale morale d'Italia, sia pure a Milano. (*Proteste dalla sinistra e dall'estrema sinistra*).

Onorevoli colleghi, le vostre interruzioni sono per me perfettamente inutili, perchè qui non si sentono, non arrivano, non si capiscono; quindi, voi mi interrompete, ma io non ho la percezione del valore delle vostre interruzioni.

P R E S I D E N T E . Perchè la interrompono dieci alla volta, è per questo!

D ' A N D R E A A N D R E A . Grazie, signor Presidente. Ora, a me pare che i provvedimenti legislativi, anche in caso di procedura d'urgenza, debbano essere meglio meditati, meglio approfonditi, onde non si verifichi lo spettacolo, veramente conturbante, della relazione orale fatta dall'illustre senatore Tessitori, il quale si è sentito domandare: ma la sua opinione, insomma, qual è?

Perchè la realtà delle cose è questa: che moltissimi pensano come me e votano come voi, sedotti e turbati da quest'ansia, da questa premura, da questa fretta, da questa rapidità che è arrivata fino al punto, onde non si perdesse tempo, di far spostare la discussione dalle ore 12 di oggi, come era stato fissato, alle ore 9 di questa mattina, perchè pare che il ritardo di una o due ore possa essere particolarmente dannoso e pregiudizievole.

Questa è la mia premessa: che cioè certe leggi, e specialmente le leggi che vengono ad incidere profondamente nella vita economica, sociale e morale del Paese, è meglio meditarle ed esaminarle con un'indagine affinata, scrupolosa, anche se, come si verifica in questo caso, fondamentalmente siamo d'accordo sull'esistenza del problema e sulla necessità di trovare a questo problema una soluzione, senza che il giorno 29 di questo mese debba essere una data fatale, prima della cui scadenza la legge deve essere senz'altro varata ed operante. Pazienza; è così e ci rassegnamo a questa particolare situazione. Sia ben chiaro, però, che noi diciamo quel che pensiamo e pensiamo quel che diciamo: non abbiamo da dire, personalmente, un'altra cosa, non parliamo così perchè le circostanze lo vogliono, perchè la procedura ci ha condotti fino a questo punto.

Ora, premesso che il problema esiste e che una soluzione si deve pur trovare, noi liberali diciamo che il rimedio suggerito dalla legge che è stata proposta ed approvata dalla Camera dei deputati, e che certamente sarà approvata anche dal Senato, è in perfetta antitesi con le finalità che la legge stes-

sa vuole perseguire. Il signor De La Palisse direbbe: quando nasce un problema di mancanza di case, l'unico modo per provvedere alla soluzione di questo problema è quello di costruire case, di offrire case a chi non ne ha. Questo mi pare sia uno dei modi più risolutivi e radicali per risolvere il problema.

Ora, onorevoli colleghi, con questo disegno di legge si fa il possibile perchè l'unico rimedio non abbia attuazione e non si verifichi. Si dice che a Milano mancano tante case, tanti vani d'abitazione. Orbene, domandiamo allo Stato che li costruisca? Non so se si possa domandare, coi tempi che corrono e in questo periodo di vacche magre, che lo Stato conceda contributi di centinaia di miliardi, da darsi per giunta nientemeno che a Milano, per la costruzione quanto più rapida e possibile di case; non so se questo sia possibile domandare al Governo e se il Governo sia in grado di rispondere adeguatamente e positivamente con un sì. Ma se non domandiamo e non abbiamo denaro dello Stato, quale altro mezzo ci sarebbe per avere case? Allettare il costruttore a costruirle, rendere vantaggioso per il costruttore fabbricare, dotare la periferia di queste grandi città di altre case di abitazione.

Orbene, con questa legge non si fa che sconsigliare, che impedire, quasi, al costruttore di venire incontro a questa necessità. Io sono pessimista nella vita, non ho poi tanta fiducia negli uomini, e l'idea di costruttori i quali costruiscano case anche sapendo che dovranno rimetterci, solo per fare del bene al prossimo, non la condivido... (*Commenti dall'estrema sinistra e dalla sinistra*). È un'idea che avete voi, ma che io non condivido perchè nei fatti economici ciò che è determinante è l'utile, ciò che è risolutivo è la prospettiva del vantaggio.

Come potete pretendere dai costruttori che si diano frettolosamente a costruire case, se già in partenza con vincoli di ogni genere si contribuisce a creare un'atmosfera di sfiducia, di antipatia (non voglio dire di rancore o di odio, ma quasi) nei riguardi dei costruttori medesimi i quali, in assenza dello Stato, dovrebbero risolvere radicalmente

il problema nell'unico modo in cui può essere risolto, cioè costruendo delle case?

Con questa legge noi impediamo che ci si avvicini, perlomeno, alla soluzione del problema, impediamo che sia evidenziato il problema. Facciamo come quei mediconi che continuano a credere di guarire l'ammalato applicandogli sulla gamba quel tale impiastro quando la gamba, per giunta, è di legno.

Ma non è solo questo il punto che è di ostacolo alla soluzione del problema — soluzione che consiste, come ripeto, nella costruzione di nuove case — anche se io riconosco senza riserve la buona fede dei proponenti della legge alcuni dei quali, per mia conoscenza, hanno una particolarissima autorità di parlamentari.

Si dice: per i morosi non c'è pietà. Quando il pretore esaminerà il caso di questa nuova proroga che gli è consentita, vaglierà le eventuali inadempienze del locatario; però se risulterà moroso non ci sarà nulla da fare, lo dovrà mettere fuori. Non solo, ma nella legge si afferma anche, per implicito, che questa condizione può essere fatta al moroso anche se non è stato capace di liberarsi dalla morosità negli ultimi momenti in cui lo sfratto deve essere eseguito. Quindi la legge, in sostanza, viene a stabilire il principio che se c'è un moroso collaudato e nell'impossibilità di avere un'alternativa di qualsiasi natura, non perchè non voglia pagare — perchè ci sono anche dei morosi i quali possono pagare ma non vogliono — ma perchè non possa pagare, tanto è vero che non paga neppure quando sta per essere messo alla porta, allora noi legislatori interveniamo energicamente in favore di questo povero moroso. Ma lo prendiamo per il bavaro, lo portiamo in piazza, lo facciamo fotografare con la sua figliolanza, che in genere è di 8, di 9 e anche di 10 figli e lasciamo che la fotografia della bella famiglia italiana vada per il mondo ad illustrare la felicità del nostro Paese. Quindi con questa legge, in definitiva, noi ostacoliamo la costruzione di case, unica soluzione seria, vera e reale del problema, aggraviamo la posizione di questi morosi dimostratisi tali per necessità fino all'ultimo momento e li aiutiamo, ripeto, prendendoli per il colletto e portandoli via dalla casa e

conducendoli in piazza del Duomo. Sono tali le situazioni che si vanno a creare con questa legge improvvisata, non studiata, che ha delle finalità di prestigio — lasciatemi adoperare una parola perfettamente parlamentare — di questo o quel partito, piuttosto che di ravvisata necessità. Ciò è tanto vero, ripeto, che se uno volesse prendersi la briga (ma non è il caso e non se la prenderà certamente il mio partito) di chiedere una votazione segreta, credete pure che con tutta probabilità l'episodio dei « franchi tiratori » avrebbe una manifestazione clamorosa, un'altra manifestazione clamorosa dopo tutte quelle che si sono già avute. Il mio partito non ha bisogno di ricorrere a questi sistemi perchè dice no quando è no, perchè dice sì quando è sì.

Onorevoli colleghi, sarò molto breve per non farvi soffrire data l'ansia e la premura che avete di vedere approvata questa legge, spinti certamente da un impulso caritatevole e di bontà che non vi manca perchè siete perfettamente in buona fede, perchè credete che questa debba essere la vostra linea di condotta. Ma, ripeto, le leggi si fanno non in rapporto agli avvenimenti di cronaca, bensì in rapporto alle leggi fissate dalla storia, e non sono mai una cosa che si possa fare con rapidità, tutt'al più con sollecitudine; non sono mai una cosa che si possa fare con mancanza di riguardo alla meditazione, allo studio ed alle riserve. Altrimenti avremo bisogno di altri Valsecchi i quali vengano qui al Senato a dirci: ci siamo sbagliati, credevamo che le reazioni sarebbero state dieci e invece sono state venti. Ma ci siamo sbagliati una volta, una seconda volta ed una terza volta; poi bisogna rinsavire, rendersi conto che come legislatori non è lecito sbagliare all'infinito perchè ci sono dei momenti in cui, in definitiva, gli errori si pagano e si scontano.

Onorevoli colleghi, ripetendo che, per la fiducia che dobbiamo avere anche nei nostri avversari politici certamente animati da buona fede, il problema esiste e deve essere risolto, non ci sembra però che il problema debba essere risolto con questo sistema tele-

grafico, il quale dà la sensazione netta e precisa (non sarà così) che si operi non per via di ragionamento, ma per via di colpi di mano, di colpi di maggioranza: siamo in più e quindi possiamo fare quello che vogliamo. Ed allora decidiamo intorno a una legge per la quale molti fanno delle riserve, per la quale molti hanno il coraggio di specificare queste riserve (e ne ho avuto la sensazione, ma adesso non voglio dire chi, quando e come), per la quale anche in sede di Commissione quella unanimità che ci ha condotto alla discussione questa mattina tale era soltanto in apparenza, ma non era reale, perchè c'era una maggioranza di membri della Commissione i quali avevano da fare delle riserve, avevano da suggerire degli emendamenti, avevano da assumere degli atteggiamenti che erano radicalmente contrari alla legge. Quale la conclusione alla quale io credo di poter arrivare, non solo a nome mio personale, ma a nome del mio partito che, se non altro per il suo prestigio, per il fatto di affondare le sue radici nella storia risorgimentale ha sempre qualcosa da dire di positivo e di concreto, ed è rispettato perchè non è al servizio dei privati interessi di nessuno?

Ma come liberale voto contro questo disegno di legge perchè noi liberali non solo non lo riteniamo idoneo a risolvere il problema, nè per Milano nè per altre città, ma perchè pensiamo che la legge, più che favorire la soluzione del problema, alla quale si può arrivare solo costruendo altre case, lo aggraverà. È inutile poi, quando il danno si sarà verificato, sostenere che la colpa non è del legislatore ma di questo o di quel gruppo che sono stati recalcitranti. I Governi non giudicano le colpe, ma governano e debbono valutare tutte le conseguenze delle loro decisioni. Per esempio, se i capitali vanno all'estero, fanno male quelli che li mandano all'estero, ma il Governo non deve ritenersi esente da ogni responsabilità poichè doveva prevedere questa reazione economica e provvedere di conseguenza.

Invece si indulge dinanzi al clamore dell'opinione pubblica, clamore ingiustificato, anche se in buona fede: poi si viene qui a dare un triste spettacolo, si viene a nascon-

dere il proprio pensiero, non perchè manchi il coraggio, ma perchè le circostanze vi inducono a non manifestarlo, per non fare quelle autocritiche che sono tanto di moda in altri Paesi lontani dal nostro e che sono commendevoli quando spontanee, ma che non sono commendevoli quando sono imposte e rivelatrici di uno stato d'animo che è in perfetta antitesi, in perfetto contrasto con quelli che sono i doveri di un legislatore degno di questo nome. (*Applausi dal centro-destra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Nencioni. Ne ha facoltà.

NENCIONI. Illustre Presidente, onorevoli colleghi, io sarò estremamente breve anche perchè mi preme, e preme al Gruppo che ho l'onore di rappresentare, di mettere a fuoco solo alcune situazioni.

Ho ritenuto, presentandomi in Commissione, contrariamente al volere della maggioranza effettiva fino ai socialcomunisti, che questo disegno di legge venisse in Aula, per maggior meditazione ed anche per accogliere dei dati che il Sottosegretario, acceso in volto e acceso dalla sacra fiamma della demagogia, non aveva inteso di dare alla Commissione; egli anzi aveva sottolineato con la sua autorità dei dati mendaci che erano stati portati a conoscenza dei componenti della Commissione.

Io voglio sgombrare il campo dalla demagogia che è all'origine degli avvenimenti verificatisi a Milano, riprovevoli sotto ogni punto di vista anche perchè non hanno una base seria, bensì soltanto una spinta dovuta a ragioni esclusivamente politiche e squisitamente demagogiche.

Che cosa è avvenuto a Milano? Nel 1951 l'edilizia popolare è stata del 33 per cento, con 9.000 vani. Con l'avvento dell'Amministrazione di centro-sinistra, malgrado un piano pluriennale che è stato sbandierato e che prevedeva la moltiplicazione dei pani e dei pesci, nel 1962 l'edilizia popolare è scesa all'8 per cento con 4.400 vani.

E i moti di Milano si sono indirizzati contro l'Amministrazione di centro-sinistra, tanto che si è tentato di scardinare i cancelli

della casa comunale, mentre l'Amministrazione di centro-sinistra metteva fuori dei manifesti esaltanti la propria azione, che era invece all'origine dei moti a causa della carenza dell'edilizia popolare, proprio per un malinteso senso di demagogia imperante.

Deve essere ridimensionata nei suoi contorni e nel suo contenuto questa situazione, onorevoli colleghi.

Ma altra situazione vorrei mettere a fuoco. Le decine di migliaia di sfratti, onorevole Sottosegretario, sono una invenzione della propaganda comunista per fini tanto evidenti quanto trasparenti.

Nel primo semestre del 1963 a Milano, nella grande Milano, sono stati eseguiti, tra sfratti dovuti a morosità e quelli dovuti a licenza di fine locazione, anche se il Ministero di grazia e giustizia ha avuto probabilmente tra i suoi disegni quello di non comunicare all'Assemblea tali dati, 743 sfratti. Nel 1962, onorevoli colleghi, su 531 mila nuclei familiari sono stati eseguiti 1.400 sfratti, il che significa, se la lettura dei dati statistici ha un senso e un metodo, che siamo stati nel primo semestre del 1963 nell'assoluta normalità.

Voce dall'estrema sinistra. Mica c'è soltanto Milano in Italia!

ALCIDI BOCCACCI REZZALEA. Con il prossimo 29 settembre vanno a scadenza i contratti di affitto a Milano. Lasciate quindi che i milanesi vengano a conoscenza di questi dati!

NENCIONI. Lasciatemi finire. Nel 1963...

PICCHIOTTI. Vedremo quello che succederà adesso!

NENCIONI. Non facciamo i profeti, senatore Picchiotti! Il Governo e il Parlamento devono agire con i dati statistici che illuminano sulla situazione reale.

PICCHIOTTI. C'è una statistica per ognuno di noi...

ALCIDI BOCCACCI REZZALEA. Esponga la sua allora. Questa è dell'ufficio estratti. (*Replica del senatore Picchiotti*).

TESSITORI, *relatore*. Permetta, senatore Nencioni. Io non contesto questi dati...

PRESIDENTE. In quanti stanno parlando? (*Ilarità*).

TESSITORI, *relatore*. Volevo osservare, signor Presidente, che oltre ai dati degli sfratti eseguiti, bisognerebbe richiamare anche i dati degli sfratti omologati. Quando ho riferito, infatti, ho parlato di un migliaio di sfratti mensilmente omologati a Milano.

NENCIONI. Che significa « omologati »? Omologati non è un termine tecnico.

TESSITORI, *relatore*. È il termine usato nel disegno di legge presentato dalla Camera dei deputati. Che sia tecnico o no non mi riguarda. (*Interruzione del senatore Nencioni*). Dicevo, senatore Nencioni, che agli effetti (diciamo così) psicologici è un dato interessante l'esecuzione degli sfratti; ma è un dato più interessante e preoccupante quello relativo alla disdetta già sanzionata. Quindi, per completare il quadro, bisognerebbe che lei ci indicasse anche il numero degli sfratti convalidati dal pretore, a Milano.

NENCIONI. Se mi è concesso di parlare, signor Presidente, dirò che sarei venuto anche ai dati di cui all'osservazione, come sempre pertinente e precisa, del senatore Tessitori.

Per quanto concerne dunque gli sfratti eseguiti nel primo semestre del 1963, siamo nell'assoluta normalità. Tutto quello che è avvenuto, il contenuto dei manifesti che hanno sporcato i muri d'Italia, tutto quanto è stato detto e dal Sottosegretario e da altri colleghi in Commissione, nonchè quanto sarà detto in quest'Aula (probabilmente lo sentiremo tra poco dal senatore Picchiotti)

è destituito di fondamento. (*Interruzioni dei senatori Picchiotti e Monaldi*).

Poichè però ci sono altre città in Italia, e non c'è solo Milano, aggiungerò quello che il Sottosegretario, sempre avvampato di sacro fuoco, ha chiamato il triangolo industriale. Torino ha avuto, nel 1962 (la grande Torino, dove il fenomeno dell'immigrazione si è fatto sentire particolarmente), solo 811 sfratti; Genova, che fu anche ricordata dal Sottosegretario come una città in una situazione esplosiva, ha avuto 426 sfratti. Bari, che è stata ricordata stamane, ha avuto 457 sfratti. E siccome gli sfratti che ho indicato sono quelli eseguiti, posso fornire anche le statistiche degli sfratti ordinati (perchè, che io sappia, gli sfratti non si omologano: o si ordinano con sentenza, o si convalidano con ordinanza).

Pertanto, a Milano gli sfratti ordinati sono stati, nel 1962, 6.131; e con 6.131 sfratti, ne sono stati eseguiti 1.736.

M A R I S . Eseguiti con la forza pubblica!

N E N C I O N I . Eseguiti. Non « eseguiti con la forza pubblica »! Eseguiti significa che la procedura di esecuzione ha portato al rilascio dell'immobile. Che significato ha questa differenza?

Ad esempio, a Torino ne sono stati eseguiti 811, ordinati 3.478; a Bari 457 eseguiti, ordinati 892.

La nostra pratica, avvocato D'Andrea, delle aule giudiziarie, che io, di fronte a questo atteggiamento dell'Assemblea, ricordo con tanta nostalgia, e alla quale spero di tornare presto, ci insegna che a decine e decine di sfratti ordinati seguono poche unità di sfratti eseguiti, perchè per un 70 per cento si arriva sempre alla composizione della controversia.

Poi vi è un fenomeno che ben conosce chi è nella professione forense e chi l'ha vissuta; il fenomeno della richiesta dello sfratto, onorevole Presidente e onorevoli colleghi; e questi sfratti richiesti sono una forte percentuale. Cioè, il conduttore fa questo ragionamento: l'edilizia popolare non tiene conto delle situazioni familiari — perchè le leggi son... « ma chi pon mano ad esse? »

— non si considerano le situazioni! Se non ci si presenta con una sentenza di sfratto o con una ordinanza di rilascio o con una convalida di sfratto, l'ente non concede assolutamente niente. Non solo, ma a Milano — eccomi all'osservazione fatta dal senatore Maris — c'è un rito ambrosiano, come in tutte le cose, e il senatore Ajroldi ne può dare atto: non solo il Comune di Milano non prende in considerazione la realtà familiare e sociale, non solo richiede, per poter concedere una casa, un appartamento, un locale, una sistemazione, una sentenza di sfratto o un equivalente provvedimento, ma richiede anche che vi sia la forza pubblica. Siamo arrivati a questa realtà! E questo per dire che nell'interpretazione dei dati statistici occorre avere non dico una certa intelligenza, ma una certa conoscenza del fenomeno; perchè senza conoscere il fenomeno, il dato statistico non dice nulla. È un dato preciso lo sfratto eseguito; è un dato da discutere, da analizzare, da interpretare lo sfratto ordinato.

Comunque, i miei rilievi mirano a queste conclusioni, che non vi è nulla di drammatico. A Milano vi è una consuetudine locale che mostra le cose in modo diverso da quello che può apparire in altre città d'Italia. Vi è una sola scadenza consuetudinaria dei rapporti di locazione, scadenza recepita anche in tutti i contratti scritti che regolano le locazioni stesse: è il 29 settembre. Ecco perchè in settembre questo fenomeno appare anche drammatico; passato il settembre, questo fenomeno si sistema per tutto l'anno. Ed ho finito su questo primo punto.

Dunque, gli avvenimenti sono stati resi drammatici da ragioni esclusivamente demagogiche, ed è mancata l'onestà politica del Ministero di grazia e giustizia, perchè avrebbe dovuto puntualizzare le cose senza seguire, per acquiescenza o per malinteso intendimento sociale, coloro che hanno il potere di manovrare gli scioperi. Ed io sono dolente di fare questa censura al Ministero, ed in particolare al Sottosegretario, che ha acceso gli animi in Commissione invece di portare delle statistiche che erano state, per la verità, richieste anche dal relatore senato-

re Tessitori nel suo realismo politico e sociale.

Onorevoli colleghi, vedete, le cose si ridimensionano e si portano al loro giusto punto. Dico al senatore D'Andrea che non era costume di quest'Aula approvare le leggi in questo modo, o per lo meno non lo è stato fino all'ultimo periodo di legislatura quando il moto diventa più veloce. Io credevo ciò fosse finito con la fine della legislatura, vedo invece che si ricomincia con questo moto veloce. Non è degna di un'Assemblea l'approvazione, senza la necessaria meditazione, di norme di legge che poi portano, come noi sappiamo, alla moltiplicazione delle controversie e delle cause, come tutte le leggi sugli affitti che sono state portate in quest'Aula nello scorcio della legislatura con l'assillo di approvarle perchè la Camera le aveva approvate, perchè vi erano dei termini. La norma di legge deve essere una norma generale ed astratta, e deve essere informata alla realtà sociale, alla realtà economica. Non c'è mai fretta, perchè, quando si presentano delle situazioni di fretta, la fretta è una cattiva consigliera sempre, e per le norme legislative in particolare.

Questo disegno di legge, che così come ci perviene è stato stilato dall'Ufficio legislativo della Presidenza del consiglio, dovrebbe subire, per la nostra dignità di legislatori, dei ritocchi. Non è possibile approvare un provvedimento che è in contrasto con le più elementari norme che regolano la tecnica legislativa. A parte poi un errore grossolano nel titolo del disegno di legge; un errore che mi meraviglio non sia stato rilevato da alcuni magistrati che sedevano in Commissione e che hanno illustrato con la loro presenza la Suprema Corte di cassazione. « Attribuzione al pretore della competenza a differire l'esecuzione degli sfratti »: questo è un errore di quelli da sottolineare con la matita blu, perchè la competenza... (*Commenti dalla sinistra*). Badate, a me le interruzioni proprio non fanno nè caldo nè freddo; perdetevi assolutamente tempo con me. (*Vivaci commenti dalla sinistra; richiami del Presidente*).

GRAMEGNA. Siamo a scuola!

NENCIONI. Chi non vuol sentire le lezioni è quello che ne ha più bisogno.

PICCHIOTTI. Ci mancherebbe altro!

NENCIONI. « Attribuzione al pretore della competenza »: la competenza è la misura della giurisdizione, pertanto è un fatto che attiene al rito, alla funzione, alla materia. Il pretore in questa materia è competente, per funzione, per disposizione del Codice di procedura civile. Non è questo disegno di legge che attribuisce la competenza al pretore. Si poteva parlare di attribuzione di facoltà, o ripetere altra titolazione. Ma non mi soffermo su questo; se questo disegno deve passare, ho piacere che passi così come è stato proposto, con un titolo che sia indice dell'incompetenza di chi ne ha proposto la forma e di chi la sostiene. (*Commenti dall'estrema sinistra e dalla sinistra*).

Secondo punto. Il secondo comma dell'articolo 1 recita: « Durante la proroga il locatario è tenuto al pagamento di un corrispettivo uguale a quello previsto dal contratto di locazione ». Chi ha stilato questa norma non conosce i rapporti di locazione, non conosce la situazione. Infatti vi sono dei rapporti di locazione che sono regolati da un contratto scritto, altri che sono regolati da un contratto cosiddetto verbale, altri ancora che sono regolati da un rapporto scaturito da precedenti rapporti di locazione regolati da contratto e previsti dalla legge del 1950, ma con l'inesistenza di qualsiasi contratto verbale o scritto trattandosi di una situazione che è regolata per legge con le proroghe legislative.

Pertanto dire « previsto dal contratto di locazione » significa riferirsi soltanto ad alcuni casi, e non a tutti.

MARIS. Riguarda la materia non prorogata per legge, i contratti liberi.

NENCIONI. La ringrazio della attenzione con cui ella segue il mio intervento, ma ci sono anche delle situazioni dalle quali scaturisce un obbligo del locatore e un diritto del conduttore: l'obbligo del locatore di riconoscere un rapporto locatizio, e il di-

ritto del conduttore di pretendere dal locatore il mantenimento di un rapporto locatizio. E questo non è regolato da alcun contratto perchè il canone di locazione scaturisce da un rapporto precedente.

Ma desidero fare un'altra osservazione. « Durante la proroga » — suona, come ripeto, il secondo comma dell'articolo 1 — « il locatario è tenuto al pagamento di un corrispettivo uguale a quello previsto dal contratto di locazione ». La legge del 1950, la legge del 1955 e le leggi successive stabiliscono che il canone di locazione, che nel decorso degli anni successivi fino al 1964 — e quando vi sia una scadenza consuetudinaria, come è a Milano quella del 29 settembre, fino alla scadenza consuetudinaria successiva, cioè in questo caso fino al settembre 1965 — viene previsto dal contratto regolante il rapporto o corrispettivo del rapporto di locazione, viene aumentato del 20 per cento ad ogni scadenza annuale. Pertanto quando la norma, generalizzando, parla di corrispettivo uguale a quello previsto dal contratto di locazione, dice una cosa che è un errore di fatto ed è un errore di diritto. Il terzo comma dell'articolo primo, malgrado la difesa che ne ha fatto in Commissione il senatore Pafundi, è veramente strano: « La proroga non è concessa se il locatario è moroso al momento della fissazione della esecuzione o altrimenti inadempiente ». Qui per salvare la norma si dice: guardate che quella « o » è disgiuntiva. Questo è un errore di grammatica. Comunque, ammesso anche che la « o » sia disgiuntiva, la frase « altrimenti inadempiente » si riferisce al titolo, mentre la morosità si riferisce ad uno stato di fatto al momento della fissazione dell'esecuzione. Io non mi posso arrendere di fronte a questa interpretazione che non tiene conto dei più elementari canoni dell'ermeneutica, a meno che le preleggi, quando regolano l'interpretazione delle leggi, prevedano anche quella che è la volontà del legislatore, secondo la tesi di alcuni che hanno concorso nella loro funzione di legislatori ad emanare la norma. Perchè « la proroga non è concessa se il locatario è moroso al momento della fissazione dell'esecuzione »? È chiaro, perchè ci si riferisce al momento

successivo all'emanazione dell'ordine di sfratto, ci si riferisce al momento in cui il magistrato prende in considerazione la situazione. È chiaro, ripeto, che il magistrato dovrà prendere in considerazione, ai fini della concessione della proroga, la situazione di fatto, per quanto concerne il pagamento del canone, al momento della fissazione dell'esecuzione e dovrà non fissare l'esecuzione, ma concedere la proroga, qualora sia avvenuta la sanatoria della morosità. Quando però si aggiunge « o altrimenti inadempiente » ci si riferisce al momento della fissazione dell'esecuzione o non ci si riferisce al momento della fissazione dell'esecuzione?

TESSITORI, *relatore*. No.

NENCIONI. Secondo la lettera di questa norma ci si può riferire anche al momento della fissazione dell'esecuzione.

TESSITORI, *relatore*. Basta uno sforzo...

NENCIONI. Uno sforzo notevole è per l'altra interpretazione. Ora con un emendamento noi abbiamo proposto: « La proroga non è concessa se la risoluzione del rapporto è stata pronunciata per fatto e colpa del conduttore. In caso di morosità la proroga è concessa se al momento della fissazione dell'esecuzione la morosità viene sanata ». E con questo emendamento è resa chiara quella che è la volontà del legislatore espressa dal senatore Tessitori, ma non espressa dalla norma.

Onorevoli colleghi, concludendo questa analisi, sarei dell'opinione di non dimenticare che il legislatore nel 1960, con legge 21 dicembre, n. 1521, dispose la disciplina delle locazioni inserendo, nel titolo della legge, le parole: « disciplina transitoria », con l'impegno, ai fini dell'attività edilizia, dell'attività di costruzione, che sarebbe stata l'ultima legge che avrebbe regolato i rapporti di locazione.

Questo impegno, malgrado quel « transitoria » inserito nel titolo e che precedenti leggi non contenevano, non è stato mantenuto.

Siamo arrivati al 1963 e si pone mano, sotto una spinta di carattere demagogico, a una legislazione propria dei momenti di guerra, propria dei periodi eccezionali. La conseguenza sarà che, mentre le Amministrazioni di centro-sinistra, come ho dimostrato con le statistiche che vi ho fatto conoscere, hanno fatto degradare dal 33 per cento al 9 per cento la costruzione di locali di edilizia popolare, mentre vi è questo dato che forse è la causa dell'accentuarsi di un fenomeno, si comincia con provvedimenti di legge eccezionali, particolari che possono frenare quell'attività di costruzione edilizia che dà

locali a coloro che immigrano al nord, dà locali a coloro che tornano a lavorare dalle fabbriche che sorgono al Sud, come a Bari e a Taranto; e se si fermasse tale attività edilizia, nessun provvedimento restrittivo, nessun provvedimento costringitivo, nessun provvedimento eccezionale potrebbe risolvere il problema della casa.

Questa è la realtà di fondo, ed ecco la ragione per cui noi abbiamo invitato tutti i colleghi alla meditazione per queste leggi eccezionali che dovremmo riservare a periodi che speriamo non vengano mai ad affliggere il Paese. Grazie, signor Presidente.

Presidenza del Vice Presidente ZELIOLI LANZINI

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Roda. Ne ha facoltà.

R O D A . Signor Presidente, mi corre anzitutto l'obbligo di ringraziarla per la sua amabilità, per avermi cioè consentito di intervenire estemporaneamente in una discussione di simile importanza, e chiedo quindi scusa agli onorevoli colleghi che avranno l'amabilità di ascoltare questa mia improvvisazione. Ma poichè il collega Nencioni ha tirato in ballo Milano come città campione, come città per la quale pressappoco è stata modellata questa legge che, lo ammetto, ha carattere eccezionale, allora io vorrei, nei confronti del Parlamento che deve deliberare su una legge di fondamentale importanza per i lavoratori italiani, rimettere la verità sul suo giusto binario.

Il senatore Nencioni ha accusato il Governo (e sarà affare del Governo rispondere) di demagogia, ma soprattutto si è basato su osservazioni di carattere giuridico e su dati di fatto oramai superati sui quali peraltro non mi addentro perchè altri lo faranno meglio di quanto non possa farlo io che parlerò solo per portare in Aula altri dati, certamente inoppugnabili e certamente attuali, sulle condizioni reali in cui l'angoscioso problema della casa è vissuto in un

centro industriale come Milano, condizioni non certamente difformi da quelle di altri centri industriali del nord d'Italia, come Torino, Genova e Bologna.

Ebbene, voglio anzitutto smantellare l'affermazione che il collega senatore Nencioni ha fatto al Senato qualificando intempestiva questa legge. Penso invece che questa legge arrivi purtroppo con grave ritardo.

Il collega Nencioni ricorderà che il Sindaco di Milano, dopo avere preso accordi con i sindaci delle altre città principali del nord Italia, fra cui Torino e Genova, convocò nel suo ufficio, nel luglio di quest'anno, quindi, se non vado errato circa 3 mesi fa, tutti i parlamentari milanesi perchè ormai la situazione degli affitti in Milano si era fatta addirittura tragica. È certo dal luglio ad oggi la situazione di Milano e quella di altre città per quel che riguarda l'incidenza degli affitti sul salario dell'operaio o sullo stipendio dell'impiegato non è migliorata. Anzi, con il luglio sono cominciate a fioccare le richieste di nuovi, insopportabili aumenti di affitto.

Quando il senatore Nencioni fa la cronistoria degli sfratti eseguiti nel primo semestre del 1963, io penso di poter dirgli che egli si comporta come quel Don Ferrante di manzoniana memoria il quale, per non arrender-

si all'evidenza dei fatti, a furia di non credere alla peste, di peste mori. Ma con la differenza che il senatore Nencioni, pur non credendo agli sfratti, non sarà certamente tra quelli che sono stati sfrattati o che verranno sfrattati!

Comunque, polemica a parte, senatore Nencioni, lei viene qui a ricostruire una situazione statistica che rimonta a molti mesi fa e tende a minimizzare il rapporto tra sfratti intimati e sfratti intervenuti. Io non discuto i suoi dati, perchè in questo mio intervento improvvisato non ho a disposizione altri dati omogenei da contrapporre ai suoi. Ma quando lei mi dice che sono stati notificati nel 1962 a Milano 6.131 sfratti mentre ne sono stati eseguiti soltanto 1.736, ebbene, io le dico che questi dati non si riferiscono affatto a quanto potrà accadere in futuro, se non passasse il blocco, ma si riferiscono al momento in cui il massiccio « boom » di richieste di aumento degli affitti non si era ancora verificato. Soltanto nel luglio di quest'anno le intimazioni di aumento di affitto, dietro le quali stava evidentemente l'altra intimazione « o firma l'aumento o vattene, cioè o mangia questa minestra o salta da quella finestra », per la sola Milano sono state ben 50.000. E questo dato è certamente veritiero se si tien conto che esso riguarda soltanto un quarto degli appartamenti che a Milano godono già degli alti affitti sbloccati. Le conseguenze di una ripulsa da parte dell'inquilino, già gravemente tartassato, sono implicite. O accettare o andarsene al 29 settembre, data di scadenza normale, per Milano, dei contratti di affitto.

N E N C I O N I . Queste sono soltanto parole, come quelle del Sottosegretario! (*Interruzioni dalla sinistra e dall'estrema sinistra*).

R O D A . Il Sottosegretario le risponderà a suo tempo. Ma lei forse non ha letto i giornali! Io le cito « Il Giorno » che concorda con i dati ufficiali che sono a nostra disposizione. « Il Giorno » del 16 luglio parla esattamente di 50.000 notifiche di aumento nella sola Milano.

Onorevoli colleghi, la situazione di Milano, che è stata citata qui come città campione, per dimostrare che tutto va bene nel settore dell'abitazione, è la seguente: ci sono attualmente in Milano 570.000 appartamenti di cui 160.000 a fitto bloccato, i quali, per fortuna, in questo momento sono al di fuori della contesa; 120.000 sono di proprietà di chi li occupa, 90.000 costruiti da Enti pubblici o da cooperative di carattere pubblicistico (con il che si sfata la leggenda di un centro-sinistra che a Milano non abbia mai fatto niente per l'edilizia popolare). Senatore Nencioni, su 570.000 appartamenti esistenti, l'edilizia degli Enti pubblici, con 90.000 appartamenti, ha contribuito a qualcosa sì o no?

Infine — ecco il *punctum dolens* — ci sono 200.000 appartamenti a fitto libero, dei quali a tutto il luglio scorso ne erano stati praticamente disdettati, attraverso la solita intimazione di aumento in aggiunta al già pesante fitto attuale, ben 50 mila circa; dal luglio ad oggi, evidentemente, il numero delle richieste d'aumento non è diminuito, anzi sarà certamente aumentato. Senatore Nencioni, si rende conto della realtà?...

N E N C I O N I . Lei si rende conto che dice delle menzogne? (*Alte proteste dalla sinistra*).

R O D A . Senatore Nencioni, io ho sempre avuto un grande rispetto per lei. (*Commenti dalla sinistra*). Ho fatto male. Il mentitore è lei! Lei è indegno di sedere nel Parlamento! (*Applausi dalla sinistra*). Lei difende dei bassi interessi! Ma li difenda con dei dati obiettivi, non con delle menzogne! Quindi è lei un mentitore. (*Replica del senatore Nencioni*). E la sfida qui a dimostrare che ciò che dico non è vero.

N E N C I O N I . Buffone! (*Rumori dalla sinistra*). Conservi almeno la dignità di professionista! (*Richiami del Presidente*).

R O D A . E siccome anche lei è un professionista, ebbene è indegno anche di questo titolo, perchè non si calunnia un collega come ha fatto lei!

P R E S I D E N T E . Onorevoli colleghi, richiamo alla dignità del linguaggio!

N E N C I O N I . Signor Presidente, lei mi deve tutelare! Lei ha il dovere di tutelarmi! (*Rumori dalla sinistra e dall'estrema sinistra*).

P R E S I D E N T E . Senatore Nencioni, si sieda. Io devo tutelare lei come devo tutelare gli altri. (*Proteste del senatore Nencioni*). Senatore Nencioni, la richiamo all'ordine! (*Rumori dalla sinistra*).

Lascino parlare gli oratori. Ognuno ha il diritto di esprimere la propria opinione. Il Senato poi delibererà sugli emendamenti e sugli articoli del disegno di legge.

R O D A . Signor Presidente, non dovrei farlo proprio io, perchè il primo a chiedere scusa dev'essere chi per primo offende; tuttavia sento appieno la dignità di parlamentare e l'alta dignità di questa Assemblea e, se non certo al provocatore, chiedo scusa ai colleghi e a lei che mi hanno, contro il mio costume, visto eccedere nelle parole e nel tono. È chiaro però che, quando si calunnia un collega che ha sempre parlato — concedetemelo — con serietà di documentazioni, che si è sempre sforzato di rendere i suoi interventi obiettivi fino allo spasimo; quando ci si sente violentemente attaccati in modo ingiusto ed indegno, non si può che reagire come ho fatto io. Quindi non ritratto nulla, a titolo personale...

P R E S I D E N T E . Non insista ancora sull'argomento!

R O D A . Basterebbe citare un giornale non di nostra parte, « Il Giorno » cioè, di Milano...

Voci dalla destra. Infatti è un giornale di destra!

R O D A . Onorevoli colleghi, ho visto riprendere gli identici argomenti, magari

con maggior fervore e maggior documentazione, dallo stesso « Corriere della Sera » che, fino a quando il senatore Nencioni non me lo dimostrerà, non è certamente un giornale socialista o comunista.

Ebbene, senatore Nencioni, io la richiamo alla lettura de « Il Giorno », esattamente dell'11 luglio 1963, in cui, fra le altre cose, si dice: restano 200 mila famiglie in balia dei ricatti dei proprietari di case, restano 800 mila persone in balia dei privati proprietari di case. Eravamo, ripeto, esattamente all'11 luglio di quest'anno, e scriveva allora « Il Giorno »: non meno di 50 mila famiglie hanno ricevuto la laconica e burocratica lettera del proprietario di casa.

A L C I D I B O C C A C C I R E Z Z A L E A . Ma come fanno a sapere che sono 50 mila? Fino a prova contraria non c'è ancora la censura postale! (*Interruzioni dalla sinistra*).

P R E S I D E N T E . Prego gli onorevoli colleghi dell'una e dell'altra parte di avere un po' di tolleranza e di non interrompere continuamente.

R O D A . Onorevoli colleghi, si tenga conto che 50 mila richieste di aumento rappresentano soltanto un quarto del numero degli appartamenti a fitto sbloccato. E la verità vera è forse ancora peggiore! (*Vivi clamori*).

P R E S I D E N T E . Onorevoli colleghi, si calmino!

Abbiamo discusso altri provvedimenti di questa natura; non c'è bisogno di agitarsi così; ognuno può parlare, può esporre le osservazioni che vuole!

R O D A . Signor Presidente, mi si lasci finire! Si dice, si obietta dall'altra parte che siamo di fronte ad una legge che vuole essere di carattere eccezionale. Ma io penso che di fronte a situazioni di emergenza, come io dimostrerò, occorrono appunto queste leggi, se veramente viviamo in un clima

democratico e se il Parlamento ha il diritto di definirsi il Parlamento di una Repubblica democratica.

E la mia casistica, onorevoli colleghi, che io rilevo sempre da giornali, che non appartengono alla nostra parte, è eloquente e cita nomi e indirizzi! (*Interruzioni*).

Onorevoli colleghi, qual è attualmente la tragica, drammatica situazione dei lavoratori di Milano, di Torino e delle altre città industriali del nord?

Io parlo per conoscenza acquisita; questa conoscenza la voglio riferire attraverso brani di giornali, ripeto, che non appartengono alla nostra parte. « A Milano, Via Antonio Scesa » — e chi conosce la topografia milanese sa che si tratta di un vecchio quartiere di Milano...

G R I M A L D I . Quale giornale è?

R O D A . « Il Giorno ». Eccolo qua! Ma potrei citare il « Corriere della Sera », indifferentemente; senonchè invece di tediarmi per dieci minuti dovrei stare qui delle ore ed avrei del materiale desunto dallo stesso « Corriere » per documentarvi i fatti per ore ed ore!

Dunque, dicevo: « A Milano, Via Antonio Scesa, abita la famiglia di un meccanico, il cui salario è di 70 mila lire mensili; marito moglie e un figlio vivono in due locali, i servizi igienici in comune, cioè il solito gabinetto in fondo al ballatoio ». Nelle vecchie case di Milano — non so se il senatore Nencioni le conosce o no, ma io le conosco queste vecchie case — esistono ancora i più essenziali servizi igienici in comune con altre famiglie! « Il proprietario ha richiesto un aumento da 180 mila a 220 mila lire, per una vecchissima casa con i servizi in comune ». Questa è la situazione di fatto.

G R I M A L D I . Questo è l'incremento che si è fatto con le case dell'edilizia popolare! Questa è la realtà! Hanno tenuto i miliardi nei cassetti! I miliardi dell'I.N.A.-Casa bisogna spenderli, non tenerli nel cassetto! Se si fossero spesi quei miliardi i lavoratori avrebbero la casa! (*Vivaci proteste dall'estrema sinistra*).

R O D A . Abbiate pazienza, ma io devo parlare perchè devo e voglio fare il mio dovere fino all'ultimo! Onorevole collega, quello che si poteva fare e non si è fatto non è certamente per colpa nostra!

S A N T A R E L L I . In Svizzera i quattrini li avete portati!

P I C C H I O T T I . Avete distrutto l'Italia. (*Vivi clamori*).

R O D A . Io sto qui fotografando una situazione di fatto — senza ricercare la responsabilità, perchè in questo momento non è nostro compito — io sto descrivendo obiettivamente una situazione così deteriorata da non ammettere remore! Ma voglio terminare con un ultimo eloquente esempio: « Via Canonica: un solo locale più servizi, affitto attuale 230 mila lire all'anno; richieste lire 280 mila. Vi abita Giovanni C., parrucchiere, a 40 mila lire mensili ».

Ebbene, questo stipendio viene inghiottito per oltre il 50 per cento dall'affitto. E nelle abitazioni a fitto libero, purtroppo, l'incidenza della pigione è nell'ordine del 40-50 per cento dei salari.

Solo in Italia questo avviene! Negli altri Paesi europei il rapporto è infinitamente minore. In Olanda, ad esempio, non supera il 10 per cento del salario.

La mia casistica, ripeto, non desunta da un solo giornale milanese, ma anche dal « Corriere della Sera », potrebbe continuare all'infinito. Ecco perchè, onorevoli colleghi, ho preso la parola. Senatore Nencioni, quando si cita Milano, bisogna avere il coraggio di dire le cose come stanno oggi, nella loro dura realtà e non venircela ad esporre, come ha fatto lei, attraverso dati che ormai sono superati da una ben triste situazione che impone rapidi e drastici rimedi. Ed aggiungo che un parlamentare non dovrebbe ignorare queste cose, altrimenti non è degno di esserlo e men che meno di parlare di cose che non conosce affatto, come ha fatto lei, senatore Nencioni! (*Vivi applausi dalla sinistra e dall'estrema sinistra. Congratulazioni. Commenti dalla destra*).

N E N C I O N I . Domando di parlare per fatto personale. (*Vivaci clamori dalla sinistra*).

P R E S I D E N T E . Senatore Nencioni, io non vedo il fatto personale. La prego comunque di indicarlo. (*Commenti dalla sinistra*).

N E N C I O N I . Signor Presidente, il senatore Roda, terminando il suo dire, se non lo nega, ha detto: chi ha detto così non è degno di sedere nel Parlamento. Io per questo motivo chiedo formalmente la parola per fatto personale. (*Clamori dalla sinistra*).

P R E S I D E N T E . Senatore Roda, lei non può aver avuto intenzione di offendere il senatore Nencioni...

R O D A . D'accordo, ma mi trovo in una singolare situazione: io, che non ho spirito evangelico, evidentemente, mi trovo nella situazione di aver ricevuto un pugno e di aver risposto con un semplice rabbuffo; e mi sembra di avere ancora titolo ad una riparazione.

P R E S I D E N T E . Senatore Nencioni, la prego...

N E N C I O N I . Signor Presidente, chiedo la parola per fatto personale.

P R E S I D E N T E . Parli, senatore Nencioni. (*Commenti dalla sinistra*).

G R A M E G N A . A fine seduta!

P R E S I D E N T E . Onorevoli colleghi, sono io che decido ed ho deciso così. Il senatore Nencioni ha facoltà di parlare.

N E N C I O N I . Illustre Presidente, onorevoli colleghi, io volevo solo puntualizzare — perchè le ingiurie, le parole, le frasi, mi lasciano completamente indifferente — che il sottoscritto ha portato dei

dati statistici e non solo quelli consegnati alla storia, ma si è riferito anche ai dati statistici relativi ai primi sei mesi del 1963, che sono dati inoppugnabili. Ed il Ministero di grazia e giustizia avrebbe dovuto, per togliere qualsiasi vuota demagogia, quando si è discusso in Commissione, a frasi, atteggiamenti, espressioni, portare la luce della conoscenza diretta. E ricordo che il senatore Tessitori, nel suo realismo, chiese all'onorevole Sottosegretario che interpellasse immediatamente i capi degli uffici giudiziari per conoscere la reale situazione; questo avrebbe certamente procurato dei dati che non si possono raccogliere sui giornali.

Fatta questa premessa, e premesso che i dati statistici che io ho portato, rilevati dall'Annuario di statistica, dal notiziario I.S.T.A.T. e i più recenti relativi al primo semestre del 1963, non sono dati consegnati alla storia, affermo che io ho creduto di parlare obiettivamente, cercando di ridimensionare quell'alone demagogico col quale è stato presentato questo infelice nella forma — non parlo della sostanza — disegno di legge. Pertanto ritengo che quanto, a chiusura del suo dire, ha voluto indirizzare alla mia figura di parlamentare il senatore Roda (il resto non mi interessa, per quanto riguarda tutte le ingiurie sono come uno specchio che le riflette) sia stato ingiusto, non solo, ma non sia stato motivato dalla realtà delle cose. Se infatti il senatore Roda fosse partito dalla realtà delle cose avrebbe dovuto riconoscere che le statistiche e i dati non si leggono nè sui giornali politici nè sui giornali metapolitici, ma si raccolgono attraverso le rilevazioni degli uffici giudiziari.

Partendo da questa premessa, io ho cercato non tanto di servire il mio Gruppo e la nostra posizione politica, ma di servire la verità, cioè di dimostrarmi leale nei confronti dei fatti. Quanto è stato detto da altra parte sarà giudicato probabilmente in modo diverso; non mi interessa. Ma una cosa sono dei dati portati dai giornali o da manifesti (manifesti contraddittori gli uni con gli altri) e una cosa sono, come ripeto, i dati statistici che ci offrono la realtà giudiziaria e i rilevamenti degli uffici giudiziari.

Io ho parlato quindi da una posizione di assoluta dignità, intendendo servire la verità con un'assoluta lealtà nei confronti dei fatti, al di fuori della demagogia che ha portato la Nazione ad una situazione economica che è stata, con parole drammatiche, puntualizzata ieri alla Camera dei deputati. Grazie, signor Presidente.

P R E S I D E N T E . Esaurito il fatto personale, riprendiamo la discussione.

È iscritto a parlare il senatore Monni. Ne ha facoltà.

M O N N I . Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, onorevole Sottosegretario, una materia così scottante e così discussa reclama da parte nostra una discussione serena ed obiettiva.

Dico subito che è mio avviso personale — non parlo a nome del mio Gruppo — che la legge vada approvata così come ci è pervenuta dalla Camera dei deputati senza modificazioni di sorta, benchè ne meriti moltissime.

Bisogna però per il futuro, *de jure condendo*, fare qualche accenno a quelli che sono i difetti e le lacune di questa legge. Noi discutiamo con procedura urgentissima perchè si tratta di un provvedimento di natura eccezionale, dettato e consigliato da una situazione eccezionale. Basta il fatto che questo disegno di legge sia stato presentato da 26 deputati della circoscrizione di Milano per dimostrare che si tratta di una situazione particolarmente difficile, precaria, dolorosa che si è constatata in particolare a Milano (oltre che, ma in misura minore, in altre città del triangolo industriale del Settecentro), a Milano, la città appetita da tanti nostri lavoratori del Mezzogiorno e delle Isole come quella in cui il miracolo economico ha operato più profondamente e favorevolmente.

Io non credo, in verità, che la materia degli sfratti interessi tutta quella popolazione che è corsa a Milano, o nei dintorni industriali di Milano, per trovare lavoro. Molta di questa popolazione italiana è tuttora senza casa e non ha certo bisogno di una legge che proroghi gli sfratti, ha bisogno invece

della casa che non ha ancora. Tuttavia se è vero (come credo sia vero perchè ritengo che i colleghi che dicono queste cose dicano la verità) che a Milano sono stati notificati 12 mila e più sfratti (anche se non sono 12 mila, comunque molti sfratti), bisogna trovare una via per porre rimedio a questo fenomeno che può determinare disagio e pianto per tante famiglie. Questo è lo scopo della legge: rimediare ad una situazione particolare ed eccezionale.

Come vedete, onorevoli colleghi, la prima osservazione che può farsi è questa: come è che la Camera dei deputati (non voglio rivolgere offesa alcuna ai colleghi valentissimi dell'altra Camera, è un'obiezione che nessuno mi farà perchè discuto in senso assolutamente obiettivo) ha esteso il provvedimento a tutto il territorio nazionale, cioè a luoghi dove questa situazione eccezionale non esiste? Non si può, in una materia così difficile e complessa come quella delle locazioni e degli sfratti, estendere provvedimenti particolari ed eccezionali alla generalità dei casi. Laddove non esiste problema di sorta noi andiamo a creare un subbuglio ed un lavoro alla Magistratura, ai pretori, che non era necessario. Questa è un'osservazione puramente marginale. Io stesso avevo firmato un emendamento in cui quell'inciso relativo all'estensione a tutto il territorio nazionale veniva soppresso, ma insieme con il collega Micara ho ritirato questo ed un altro emendamento proprio al fine di facilitare la possibilità di correre ai ripari a Milano e negli altri luoghi dove è urgente e necessario, attraverso le disposizioni di questa legge, la quale merita più di un appunto. Già lo merita addirittura il suo titolo: « Attribuzione al pretore della competenza a differire l'esecuzione degli sfratti ». Non è ozioso discutere di queste cose perchè l'invito ad un'Assemblea legislativa a far sì che le leggi siano fatte bene anche nei loro titoli non credo sia un invito inutile; cogliamo anche questa occasione per farlo. Non si tratta di attribuire con questa legge una competenza ai pretori; questa competenza i pretori l'hanno già attribuita dal codice civile e poi dall'articolo 6 della legge del 1955; già in via ordinaria la materia degli sfratti è affi-

data ai pretori. Si trattava dunque semplicemente di attribuire ad essi, così come poi dice l'articolo 1 (l'articolo primo infatti non parla affatto di attribuzione di competenza), l'estensione di una facoltà già data ai pretori stessi. Infatti l'articolo primo dice: « Per un biennio dall'entrata in vigore della presente legge, la facoltà spettante al pretore di prorogare l'esecuzione degli sfratti dagli immobili ad uso di abitazione... è estesa agli immobili non soggetti al regime vincolistico ». Quindi estensione di facoltà e non attribuzione di competenza. Sicchè a rigore il titolo poteva essere semplicemente questo: « Proroga degli sfratti ». Questa era la sostanza della legge.

Ma non è questa la sola osservazione che voglio fare. L'osservazione sostanziale è questa: non vi è dubbio, onorevoli colleghi, che gli sfratti cagionano disagio, dolore e danno. Io non sono stato sordo ad un'osservazione fatta in Commissione dal collega D'Andrea il quale ha detto che anche i proprietari di case debbono essere tutelati ed ha richiamato il dovere del Parlamento di non creare zone di ingiustizia per fare giustizia in altro campo. Ma subito dopo egli ha detto: questa legge finisce con l'essere iniqua verso coloro che stanno peggio giacchè prevede che la proroga dello sfratto non è concessa a coloro che sono morosi, cioè ai più poveri, a quelli che non possono pagare.

Vedete intanto la contraddizione tra il volere, da un lato, tutelare i diritti della proprietà e, dall'altro preoccuparsi di coloro che non hanno i mezzi per pagare la pigione. Contraddizione grave, che è purtroppo nella realtà dei fatti umani e della vita.

Dico questo per far rilevare che, sì, noi rimediamo a situazioni contingenti di difficoltà e disagio grave, ma i più bisognosi rimangono senza tutela: occupano una casa e non possono pagare la pigione, magari bloccata; e tuttavia proprio questi poveri dovranno essere sfrattati. Per loro la proroga non è concessa. Questo ci obbliga a stare attenti a quanto sta succedendo. La materia è scottante e deve essere riguardata, riconsiderata con estrema attenzione perchè il problema non è già quello contingen-

te di una proroga, di una sospensione o di una restrizione provvisoria, ma di trovare finalmente la via perchè tutta la materia delle locazioni e degli sfratti sia vagliata in una legge organica che sostituisca tutta la precedente, disorganica legislazione e dia finalmente sicuri criteri anche al magistrato.

Vedete, se esaminiamo attentamente la legge, ci accorgiamo che vi sono degli errori. Per esempio, si è osservato dalla Commissione industria e commercio, nel parere che ha dato alla seconda Commissione, che è una lacuna grave che non si sia considerata, insieme con la posizione degli artigiani, anche quella dei commercianti.

Onorevoli colleghi della Commissione industria e commercio, la posizione dei commercianti era stata già considerata, in particolare dal Senato che modificò il testo della Camera, quando fu approvata la legge 27 gennaio 1963 per l'avviamento commerciale. In quella legge si era stabilito all'articolo 4 che il conduttore può rinunciare al compenso (previsto in 30 mensilità) optando, nelle forme dell'articolo 2, per la proroga biennale del contratto di locazione. Quindi questa possibilità di avere prorogato fino a due anni il contratto di locazione era stata già prevista nella legge per l'avviamento commerciale. Colui che veniva sfrattato poteva o reclamare l'indennizzo stabilito nella legge o rinunciare all'indennizzo per rimanere per altri due anni nel locale. La materia però doveva esser più attentamente considerata con un richiamo a questa disposizione onde evitare che appaia come una ingiustizia che agli artigiani si sia concessa la proroga e non la si sia concessa ai piccoli commercianti, che possono protestare, ma ingiustamente.

Altra incongruenza. Dice il penultimo comma: « Durante la proroga il locatario è tenuto al pagamento di un corrispettivo uguale a quello previsto dal contratto di locazione ». Ora bisogna distinguere. Vi sono contratti di locazione a fitto bloccato, cioè anteriori al 1947, e contratti nuovi. Questa legge è estesa anche ai nuovi contratti, cioè ai contratti liberi non soggetti a vincolo. I contratti a fitto bloccato prevedono un canone che per disposizioni successive è anda-

to aumentando per le varie disposizioni che sono state emanate. Ebbene, qual è il corrispettivo? Quello previsto nel contratto di locazione? Letteralmente sembrerebbe essere quello, e chi volesse potrebbe cavillare.

B E R M A N I. Sarebbe appunto un puro cavillo.

M O N N I. Io infatti sto parlando di cavilli, ma bisogna che le leggi siano fatte in maniera da non consentire cavilli di alcun genere. Le leggi debbono essere chiare, soprattutto quando, come in questo caso, contengono soltanto un articolo.

Ultima osservazione. Dice l'ultimo comma: « La proroga non è concessa se il locatario è moroso al momento della fissazione della esecuzione o altrimenti inadempiente ». Anche questa disposizione può dar luogo a varie contestazioni. Innanzi tutto a questa: può essere revocata la proroga nel caso che il locatario si renda moroso proprio durante la proroga? Evidentemente sì, ma questo non è previsto mentre bisognava prevederlo. Non è il caso ormai di parlarne, ma bisognava parlarne. E poi che significa: « al momento della fissazione della esecuzione »? Non bastava dire: « non è concessa se il locatario è moroso »? Chi regola la materia è il Pretore ed è proprio il Pretore che in qualunque momento sa chi è moroso o no. Non vi era quindi bisogno di questo inciso perfettamente inutile e che può dare origine a confusione.

Queste ed altre osservazioni si potevano fare, come quella concernente la possibilità di dare o non dare la proroga quando lo sfratto è concesso per consentire al proprietario di occupare la sua casa per i suoi bisogni.

È pervenuta al nostro Gruppo, senatore Gava, una lettera veramente commovente di un emigrante rientrato in Italia, in Sicilia per la precisione, il quale aveva chiesto di poter occupare la sua casa natia che aveva lasciato da tanto tempo e che era occupata da un inquilino. Il Pretore, di fronte alla situazione, ha concesso lo sfratto con i termini normali. Ebbene, questa legge non tutela l'interesse di questo emigrante il quale

dovrà cercare altro alloggio per la sua famiglia.

Queste mie osservazioni, onorevoli colleghi, non stanno a dimostrare ostilità all'approvazione di questa legge; stanno soltanto a dimostrare che leggi di questa natura bisogna farle con estrema ponderatezza ed attenzione, considerando tutta la varia casistica che è veramente imponente e che deve avere finalmente una sua precisa regolamentazione.

Stando così le cose, diciamo pure che la legge non è ben fatta (d'altra parte non facciamo mai leggi perfette) ma che ci inchiniamo di fronte all'urgenza prospettata; per evitare il peggio accettiamo il meno peggio e approviamo questo disegno di legge nel testo che ci è pervenuto dalla Camera dei deputati. (*Approvazioni*).

P R E S I D E N T E. È iscritto a parlare il senatore Maris. Ne ha facoltà.

M A R I S. Signor Presidente, onorevoli colleghi, anche noi del Gruppo comunista siamo d'accordo nel giudicare la legge insufficiente e forse anche, per qualche aspetto, tecnicamente non soddisfacente. Non sono tutelati (come ci ha detto il senatore D'Andrea con una preoccupazione moralmente molto apprezzabile) i meno abbienti, i più poveri, coloro che, vedendosi posti sul lastrico per non avere il denaro per pagare il canone di locazione, non potranno sanare la mora. Se noi avessimo saputo che il Partito liberale ci avrebbe seguito su questa strada e che ha di queste preoccupazioni, saremmo stati felici, senatore D'Andrea, di studiare una tutela anche per costoro, che sono forse molto più vicini a noi di quanto non siano al Partito liberale. E se avessimo saputo di trovare questo appoggio anche nel Partito della democrazia cristiana (poichè l'onorevole Monni ha raccolto e fatto proprio il grido di dolore dal senatore D'Andrea) certamente noi avremmo con gioia portato avanti un'istanza di cui ci sentiamo veramente investiti.

Ma non si poteva seriamente proporre una legge siffatta! Allora sì, che saremmo stati demagogici, avremmo dovuto affron-

tare in quest'Aula l'accusa — oggettivamente vera — di demagogia. Infatti, se avessimo preteso di essere talmente sovvertitori da bloccare i rapporti di locazione e impedire gli sfratti anche in caso di morosità, avremmo sancito in via preventiva il diritto di chiunque, la facoltà per chiunque di non pagare il canone di locazione.

Ecco perchè è demagogica la preoccupazione, di cui qui si è fatto mostra, per i limiti di questo disegno di legge, anche se si tratta di demagogia in senso oggettivo e non in senso soggettivo, perchè penso che il moto del suo animo, senatore D'Andrea, sia stato sincero. È demagogia che, se raccolta, si tradurrebbe in emendamenti che rinvierebbero la legge all'altro ramo del Parlamento e che ritarderebbero gli effetti di un provvedimento urgente e necessario, che deve essere preso nel più breve tempo possibile.

Sappiamo che la legge è insufficiente anche per quanto concerne alcune categorie di conduttori di immobili; e non siamo d'accordo con l'onorevole Monni nel ritenere che i commercianti siano sufficientemente tutelati dalla legge cosiddetta dell'avviamento commerciale. Quella legge, infatti, tutela molto modestamente gli interessi dei commercianti. Nelle città il commerciante deve investire molto denaro per le attrezzature ed il costo di arredamento di un negozio non è modesto. Anche un negozio di barbiere costa non decine, ma centinaia di migliaia di lire.

Voce dal centro. È un artigiano.

M A R I S . Ma anche i commercianti, che hanno bisogno di attrezzature, non restano indennizzati, da trenta mensilità di canone, del lungo lavoro che hanno riversato nell'Azienda, a cui hanno dato un avviamento ed una redditività che non sono del padrone dell'immobile; l'indennizzo compensa, al più, delle eventuali spese di trasferimento, talchè un lavoro di lunghi anni sicuramente andrà perduto, e andrà soltanto ad aggiungere all'immobile qualche cosa di più, un maggior valore che giocherà

esclusivamente a favore del proprietario delle mura.

Siamo d'accordo che la legge è insufficiente, anche perchè colpisce — e noi ne siamo perfettamente consapevoli! — un processo speculativo nella sola fase finale; colpisce un reddito che, nel momento in cui viene realizzato (la rendita fondiaria), ha ormai scontato tutte le altre voci, già soddisfatte, della speculazione sulle aree fabbricabili, dei sovraprofiti per l'edificazione degli immobili urbani e così via.

Sappiamo che possiamo colpire qualcuno che ha già, forse, — se ha comprato l'area oggi e l'ha affidata, perchè venga edificata, a un'impresa grossa — subito in parte la speculazione di altri. Sappiamo che ci sono questi limiti, che la situazione dovrà essere affrontata ancora, con una legge più organica, che regolamenti il rapporto tra il conduttore e il locatore; perchè se una politica dei redditi si vuole invocare — e la si invoca per i salari, e la si invoca per altre categorie di cittadini — non vedo perchè questa politica dei redditi non debba intervenire anche per i redditi non salariali.

Sappiamo che occorrerà una legge più organica sulle aree cittadine, una legge urbanistica che possa veramente avviare a soluzione un problema grave e drammatico del nostro tempo e delle nostre generazioni. Ma al di là di questi giudizi, di queste perplessità, c'è una realtà, c'è una umanità sofferente, c'è qualche cosa che vibra e soffre nel Paese, di cui non possiamo non tener conto!

E allora io veramente mi meraviglio, e questo ritengo che non sia all'altezza di un Parlamento — perdonatemi e perdonate questa impertinenza a chi non ha l'esperienza di parlare in questa Aula — io, che il linguaggio giuridico ho connaturato per lunghissimi anni di esperienza, mi meraviglio che si sottilizzi sulle parole, quando si tratta di mettere le mani in una piaga che sanguina, si tratta di risolvere situazioni drammatiche! E allora, la parola « competenza » o « facoltà »; e allora « o » congiuntivo oppure « o » disgiuntivo; e allora il titolo che non sarebbe perfetto... ma al diavolo questa perfezione, alle ortiche la scienza giuri-

dica, nel momento in cui varrebbe solo ad impedire di fare qualche cosa! Anche perchè vi dimostrerò che sono errate queste preoccupazioni, e vi dimostrerò che, essendo errate, sono preordinate e strumentate, oggettivamente, al fine di ritardare un provvedimento legislativo, di spostarlo nuovamente nell'altro ramo del Parlamento, di porre remore, di creare alleanze e situazioni nuove che possano portare ad una modificazione della maggioranza che consenti al provvedimento di venire qui da noi.

Si è parlato di Milano e della necessità di Milano di avere questa legge; si è detto che interesserebbe eventualmente soltanto Milano e non tutto il territorio nazionale.

Vi fu un autorevole intervento, ed io rendo merito e ringrazio il Sottosegretario al Governo che, in Commissione di giustizia, diede dei dati che riguardavano la sua città, il numero degli sfratti del suo paese, del suo circondario, dove la situazione, in numero assoluto più ridotto, è però parimenti drammatica.

Quindi non è soltanto una parte del territorio che è interessata; è interessato tutto il Paese! E laddove non fosse necessaria la legge, essa, per sua natura, non verrà nè richiamata nè applicata.

E le necessità di Milano? Veniamo a questo punto, onorevole Nencioni; i dati statistici che lei ha portato qui riguardano un periodo — ne converrà obiettivamente — che abbiamo alle nostre spalle e che, come tutte le cose che lasciamo dietro di noi, non ci può essere di guida per prendere provvedimenti in ordine a situazioni che sono in modificazione, in sviluppo, per intervenire su fatti che stanno davanti a noi.

Abbiamo avuto i dati statistici del comune di Milano, di altri comuni quali Torino e Genova, e abbiamo visto che la situazione è la medesima dovunque. Ammettiamo per ipotesi che a Milano il piano quadriennale, che non è attuato e non è attuabile, diciamo noi, venga con puntualità cronometrica eseguito. Si prevede la necessità di 480 mila vani, si dichiara nel programma che se ne potranno eseguire solo 140 mila, mi pare. Aggiungendo a questi interventi pubblici l'intervento delle cooperative, aggiungendo

l'intervento privato, noi avremo sempre, nei prossimi anni, una carenza di 300 mila vani.

Quindi il problema non interessa il passato, ma è un problema di oggi, un problema drammatico, ed è un problema che sarà ancora più grave domani. Come facciamo a sapere questo? Ce lo ha chiesto la gentile collega del Partito liberale. Siamo dei curiosi; non andiamo dalla zingara a farci dire se gli sfratti verranno o non verranno e quale sarà la situazione domani nel nostro Paese, ma andiamo a sentire e partecipiamo alle riunioni indette dal Consiglio comunale di Milano, alle quali era presente, io ricordo, un senatore del Partito liberale, che non vedo in questo momento, il quale certamente, se fosse stato sollecitato dalla curiosità della gentile collega, le avrebbe fornito quelli che sono i dati statistici raccolti dagli Uffici comunali preposti a procurare la casa a chi non ne ha e a chi è sfrattato; le avrebbe detto quante richieste di case — non quante migliaia, ma quante decine e decine di migliaia di richieste — hanno ricevuto gli uffici comunali e l'Istituto delle case popolari, quanti interventi urgenti, all'ultimo momento sono necessari; quante persone vivono assiegate in un solo locale in una promiscuità che ingenera situazioni sociali, igieniche, morali di disagio.

Noi lo sappiamo perchè partecipiamo alle riunioni popolari, dove vengono dibattuti i problemi della casa; dove si affollavano, in questo mese, le persone che avevano ricevuto l'atto di citazione avanti il pretore per la convalida dello sfratto per finita locazione. Noi abbiamo visto migliaia e decine di migliaia di raccomandate. Noi, come i compagni socialisti ed altri, siamo nell'Associazione inquilini. Quello che esprime di bisogni la società italiana lo si sa se in questa società si vive a tutti i livelli, in tutte le categorie di cittadini.

E veniamo al merito dei rilievi tecnici fatti, perchè non penso che si possa seriamente sostenere che questa legge sia inutile. Potremmo dire che questa legge è tardiva, ma la tardività o l'insufficienza non ci possono indurre ad attendere, a rinviare, a

studiare ancora il problema per produrre un elaborato giuridicamente più perfetto.

Veniamo ai punti che tanto orrore destano nei cultori del diritto e del puro linguaggio della legge. « Errore grossolano » ha qualificato il senatore Nencioni il titolo « Attribuzione al Pretore della competenza a differire l'esecuzione degli sfratti »; e, parimenti, ha ritenuto questa formula un errore il senatore Monni.

Io non voglio dire che voi commettete un errore grossolano nel ritenere errore la parola « competenza », poichè nel campo delle accezioni si possono anche dare due diverse versioni. Ma ritengo per certo, confortato anche dall'intervento, nella Commissione di giustizia, del senatore democristiano Pafundi, che parlando di competenza si usa una formula esatta. Non sono d'accordo neppure con quanto hanno detto i senatori Ajroldi e Tessitori, i quali hanno affermato che si tratta bensì di un errore, ma comunque trascurabile, e realizzato solo per una specie di vischiosità o di inerzia, poichè il titolo è stato mutuato in questa nuova legge da quella vecchia.

Competenza è il potere-dovere del magistrato di emettere ordini di giustizia in una determinata materia. È certo che il magistrato oggi non ha la competenza di prorogare o di graduare gli sfratti in tema di rapporti contrattuali liberi, cioè non assoggettati al regime vincolistico. Ed allora, quando noi gli diamo questo potere-dovere di emettere ordini di giustizia in questa materia degli affitti liberi, noi gli attribuiamo una « competenza »; dopo di che, avendone la competenza, egli esercita il suo potere-dovere, come dice il testo della legge, come una « facoltà », cioè discrezionalmente, valutando nel caso concreto gli interessi contrapposti delle due parti.

Quindi non vi è errore nell'usare il termine « competenza ».

In tema poi di canone di locazione, la vostra osservazione è più sottile, e merita, per quello che vuole raggiungere, un attento esame. Voi dite: non occorre affermare, come si legge nel secondo comma dell'articolo 1, che durante la proroga il locatario è tenuto al pagamento di un corrispettivo

uguale a quello previsto dal contratto di locazione, basta dire che deve pagare il canone di locazione. Non è la stessa cosa! È una cosa profondamente diversa. Nel momento in cui si inizia l'esecuzione non esiste più il contratto di locazione, esiste un rapporto locatizio di fatto (e qui i termini giuridici hanno un valore sostanziale)... (*Interruzioni dal centro-destra*). Io uso dei termini giuridici, se li conoscete intervenite, se no penso che sia superfluo... per cui non si può più parlare di canone di locazione, ma di corrispettivo; perchè quello che viene pagato dall'occupante ormai per titolo di legge e non per volontà delle parti, è un « corrispettivo », è risarcimento danno, non è canone di locazione. Se noi diciamo « canone di locazione » che cosa facciamo? Diamo o vogliamo dare al padrone di casa, e quindi eludiamo la legge, la possibilità di chiedere successivamente, per il danno dell'occupazione, un corrispettivo maggiore del canone vecchio pagato, oppure di aumentare questo canone, lasciando in piedi un rapporto ed impedendo uno sfratto che potrà essere evitato soltanto se il conduttore pagherà quel canone di locazione che eventualmente il padrone di casa avrà avuto la benignità di proporre. Comunque, anche se questo diabolico disegno non fosse realizzabile o potesse essere mortificato dal buon senso e dalla onestà del giudice, ove mai venisse tentato, noi sì, allora, modificando questo testo, renderemmo equivoca la legge. Noi diciamo che, cessato il contratto per sfratto, colui che occupa l'appartamento deve, se vuole restarvi e non subire lo soggio, risarcire il padrone di casa e corrispondergli un indennizzo, che non è canone di locazione, ma è pari al canone che veniva pagato, cioè pari a quello che era stabilito dal contratto di locazione.

E qui viene il punto su cui si è soffermato il senatore Monni. Contratto di locazione? Ma quale mai sarà? Quello del lontano 1945 od altro? Signori miei, siamo in tema di contratti liberi, sbloccati, quindi il contratto di locazione, per essere « contratto », sarà quell'accordo che era stato raggiunto per l'incontro delle volontà delle parti e che era in vigore nel momento precedente allo

sloggio, all'ordinanza di convalidazione dello sfratto, alla sentenza del Tribunale o del Pretore che hanno emesso il provvedimento di giustizia nel caso concreto. Non vi è altra interpretazione. Qui veramente il cavillo è cavillo puro, che non ha basi giuridiche, non ha basi dottrinarie, non ha conoscenza od esperienza giurisprudenziale.

E veniamo all'ultima questione della morosità. Penso che molte cose ci dividano, ma che la lingua italiana proprio no, non dovrebbe dividerci, perchè la lingua italiana non è un'opinione, la lingua italiana è qualcosa di indipendente dalla nostra opinione politica. Quando si dice « la proroga non è concessa se il locatario è moroso al momento della fissazione dell'esecuzione o altrimenti inadempiente » vi sembra che si dica la medesima cosa come se si scrivesse « la proroga non è concessa se il locatario, al momento dell'esecuzione, è moroso o altrimenti inadempiente »? In questo caso noi useremo una « o » alternativa: la proroga non è concessa se il locatario al momento dell'esecuzione è moroso o altrimenti inadempiente. Poichè la « o » è alternativa si pongono due ipotesi che agiscono ugualmente, con il medesimo effetto in un determinato momento dell'esecuzione. Ma quando noi diciamo: « la proroga non è concessa se il locatario è moroso al momento dell'esecuzione o altrimenti inadempiente », noi diciamo due cose distinte: che la proroga non è concessa, primo, se il locatario è moroso al momento della fissazione dell'esecuzione, e quindi apriamo al locatario la possibilità di sanare questa mora, e tutti vogliamo che il locatario possa farlo. Ma non potrà sanare gli altri casi di inadempimento, perchè, secondo, la proroga non è concessa « se è altrimenti inadempiente », cioè se ha destinato l'immobile locato ad uso diverso da quello previsto nel contratto, se lo ha sublocato totalmente, se vi ha realizzato una situazione morale inaccettabile per il padrone di casa.

E allora, o non volete che la mora sia sanabile, ed è questo che si deve dire lealmente, oppure questo equivoco nella legge non c'è. Ma la clausola sulla mora, nel senso di possibilità di sanatoria, deve essere previ-

sta ed accettata perchè noi sappiamo, lo sappiamo per quella curiosità che ci ha spinto nelle assemblee dei cittadini, noi sappiamo che negli ultimi mesi sono molti coloro che si sono venuti a trovare in una situazione oggettivamente estorsiva: o accetti un aumento (ma non di poco, magari da 450 mila lire annue per due locali più la saletta di cottura, all'estrema periferia di Milano, a 650 mila, più il riscaldamento, le spese condominiali e così via) o lasci l'immobile. Qualcuno si è trovato nell'impossibilità di pagare il nuovo canone ed è quindi moroso: può aver pensato, anche se erroneamente, di utilizzare il deposito a garanzia che è nelle mani del proprietario, ma, essendo giuridicamente moroso, non potrebbe più sanare questa mora pagando il canone che era in corso al momento in cui ha subito lo sfratto. Noi, invece, questa possibilità dobbiamo offrirgli e mantenerla, ed è per questo che il nostro Gruppo, pur conoscendo i limiti del provvedimento, pur valutando e cogliendo alcune inesattezze tecniche, voterà a favore di questa legge, perchè sappiamo che la necessità è urgente, che la situazione è grave e diventerà drammatica. E non ci sentiamo menomati per il fatto di dover prendere questo provvedimento nel momento in cui vi è un'opinione pubblica preoccupata, vi sono delle voci molto gravi che si sollevano nel Paese. Non ci preoccupa la pressione delle piazze, perchè noi siamo qui per portare quelle voci, per tutelare quegli interessi, per realizzare quelle aspirazioni. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Tomassini. Ne ha facoltà.

T O M A S S I N I . Signor Presidente, onorevoli colleghi, io non mi indugiero molto a parlare su questa legge, sia perchè molti già hanno parlato prima di me, sia perchè ritengo che si sia detto troppo a proposito di essa. In definitiva sono state mosse a questa legge due critiche: una sull'opportunità o sulla necessità di essa, l'altra sulla sua formulazione.

Sulla prima critica non mi soffermo, perchè la realtà è quella che è e non può sfuggire a nessuno, nè si può sopprimere chiudendo gli occhi.

Mi soffermo brevemente, invece, sulla seconda critica, perchè di questa si è discusso anche in seno alla Commissione di grazia e giustizia.

Ho sentito dire tra l'altro che la legge non è tecnicamente perfetta, che andava formulata in un modo diverso, che può lasciar adito a critiche sul piano interpretativo ed applicativo. Io non condivido tutte queste preoccupazioni, perchè ritengo che la legge, nella sua laconicità e semplicità linguistica, non possa dar luogo ad errate interpretazioni.

In sostanza, colleghi, qui non si tratta di una legge nuova che regoli una materia diversa da quella che era regolata prima con la legge del 1950 e poi con la legge del 1955. L'articolo 1 del disegno di legge dice, con chiarezza, che per i casi non previsti dalle leggi citate, e cioè per i casi di contratti non vincolati, è estesa la facoltà concessa al pretore dall'articolo 5 della legge del 1955. Quindi per quanto riguarda il contenuto e i limiti del potere attribuito al magistrato, mi pare che nulla sia stato aggiunto.

D'altro canto bisogna qui rifarsi a quello che già fu detto proprio del senatore Azara, relatore della legge del 1955, quando poneva a fondamento di essa esigenze di carattere economico, sociale ed etico. E basterebbe rileggere quella relazione per convincersi della bontà e della giustezza del disegno di legge in discussione, che trae origine e ragione da una medesima situazione economico-sociale, verificatasi in questi ultimi tempi.

Ma dirò di più: la legge del 1955, all'articolo 5, concede al pretore la facoltà di prorogare gli sfratti in sede di esecuzione (perchè qui già siamo in una fase successiva a quella di cognizione) sul concorso di circostanze espressamente indicate. La nuova legge che cosa introduce di nuovo? Nulla di sostanziale. Anzi qualcosa che può andare a favore del proprietario. Infatti tra l'altro dice: « la proroga non è concessa se il locatario è moroso al momento della fissa-

zione dell'esecuzione ». Si esige quindi che l'inquilino sfrattato per morosità, nel momento in cui l'ufficiale giudiziario fissa la data per eseguire lo sfratto, per poter invocare la proroga, o meglio il differimento dell'esecuzione, deve aver purgato la mora. Si viene a porre una situazione soggettiva particolare, come presupposto perchè l'inquilino abbia diritto alla proroga.

Pertanto, onorevoli colleghi, per quali considerazioni dovremmo rifiutare il voto favorevole al disegno di legge?

Brevissimamente mi soffermo ora sugli emendamenti presentati. Debbo dire subito che in sede di Commissione le enunciazioni che oggi vengono presentate come emendamenti furono discusse e fu detto che potevano essere inserite nella relazione, tutt'al più come chiarimenti esplicativi. Fu però esclusa l'utilità di farne oggetto di emendamenti, in quanto sarebbe stato giocato un brutto tiro al disegno di legge, determinando il ritorno di esso all'altro ramo del Parlamento, e avremmo così eluso l'esigenza e l'impellente necessità della sua entrata in vigore.

Comunque gli emendamenti non hanno rilevanza neppure sotto il profilo contenutistico. Il primo emendamento, che propone di aggiungere, al primo comma, le parole « nonchè agli immobili adibiti a cliniche chirurgiche o case di cura », propone una norma che potrebbe formare oggetto eventualmente di un esame successivo. Infatti, mancando questa estensione, la legge non risulterebbe perciò imperfetta: anzi, poichè la legge del 1955 nulla ha previsto al riguardo e poichè questa nuova legge è una pura estensione della precedente, non è opportuno disciplinare una nuova situazione ivi non prevista. La nuova materia potrà formare invece oggetto di una legge successiva.

Quanto al secondo emendamento, che propone di sostituire le parole « di un corrispettivo uguale a quello previsto dal contratto di locazione » con le altre « del canone di locazione », è appena il caso di rilevare che esso mira a chiarire una norma in sè ovvia. In fatti con il predetto comma si è voluto, una volta risolto il contratto di locazione, stabilire che per la determinazione e commisura-

zione dell'indennità dovuta durante la proroga dal locatario, ci si deve riferire al canone precedentemente pagato.

Infine la proposta di sostituire l'ultimo comma con la seguente dizione: « La proroga non è concessa se la risoluzione del rapporto è stata pronunciata per fatto e colpa del conduttore. In caso di morosità la proroga è concessa se al momento della fissazione dell'esecuzione la morosità viene sanata », merita le seguenti osservazioni. In primo luogo, quando si dice « altrimenti inadempiente », è chiaro che si fa riferimento a fatto o colpa del conduttore, perchè non vi è inadempienza se non vi è fatto o colpa del conduttore. Si tratta quindi di un'equivalenza di espressioni, che enunciano lo stesso concetto. Quanto alla sanatoria, espressamente la legge stabilisce che, se il conduttore, al momento dell'esecuzione, ha pagato i canoni, ha diritto alla proroga. È inutile quindi esplicitarlo.

Queste osservazioni rendono evidente l'inconsistenza degli emendamenti proposti e dimostrano la loro strumentalità e le loro finalità puramente dilatorie. Per queste ragioni ritengo che la legge vada approvata e gli emendamenti vadano respinti. (*Applausi dalla sinistra*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Jannuzzi. Ne ha facoltà.

J A N N U Z Z I . Sono l'ultimo a parlare in sede di discussione generale e, se i colleghi mi consentono, vorrei ricondurre la discussione piuttosto alla *ratio legis* che all'esame delle singole parti della legge e degli emendamenti, per la cui discussione sede più adatta è quella dei singoli articoli.

Dal punto di vista della *ratio legis* a me pare che disposizioni più ragionevoli e più giuste di quelle che andiamo ad esaminare non ci siano; e ciò per una ragione di euritmia legislativa. Infatti, questo disegno di legge non fa che estendere una facoltà che la legge del 1955 aveva dato al pretore con due limitazioni: la sua applicazione da un lato ai soli Comuni che avevano penuria di abitazioni e, dall'altro, alle sole abitazioni soggette al regime vincolistico. Ma qual era

la ragione della legge? La legge prendeva in considerazione le particolari difficoltà in cui potevano trovarsi, in singoli casi, gli inquilini sfrattati. Ora, se nel 1955 si stabilì di sollevare gli inquilini che non avevano la possibilità di trovare nuove abitazioni dalla difficoltà in cui versavano, per quale ragione la legge del 1955 non dovrebbe estendersi anche ai Comuni che non hanno, sì, in genere, penuria di abitazione, ma in cui singoli inquilini possano trovarsi nella condizione di non potersi procurare se non difficilmente alloggio? Per quale ragione le disposizioni della legge del 1955 non dovrebbero estendersi anche alle case non soggette al regime vincolistico?

Le ragioni della facoltà eccezionale concessa al pretore stavano nella difficoltà di trovare abitazioni in singoli casi, e non solo nelle condizioni di carattere generale come era quella dell'appartenenza della casa a Comuni in cui vi fosse penuria di abitazioni. Può non esserci la possibilità, per i singoli, di trovare facilmente abitazione anche nei Comuni in cui non c'è penuria di case.

I limiti che la legge del 1955 poneva alla facoltà pretorile rimangono con questa legge. E i veri limiti, a carattere, potremmo dire, individuale e particolare, sono nel secondo comma dell'articolo 5 della legge del 1955, che resta in vigore e il quale dice che il pretore, nello stabilire se concedere o meno la proroga, tiene conto: primo, delle difficoltà del conduttore di procurarsi altro alloggio; secondo, della situazione comparativa del conduttore e di colui che deve occupare l'immobile; terzo, della giustificata esigenza del conduttore di continuare a risiedere nella stessa zona e nello stesso quartiere.

Dunque, i limiti alla facoltà del pretore sono ben determinati nei casi particolari, ma un limite di carattere generale, come quello indicato nella prima parte dell'articolo 5 della legge del 1955, non aveva razionalmente ragione di essere; o si aboliva, perciò, la legge del 1955, o la si estendeva a tutto il territorio nazionale. Mi pare che questa considerazione, dal punto di vista

della razionalità della legge, sia ineccepibile!

Perciò, quando il senatore D'Andrea dice che noi ci preoccupiamo dei casi singoli, ebbene, sì, gli si può rispondere che è proprio di essi che ci preoccupiamo; e proprio la legge del 1955, combinata con questo disegno di legge, risolve i casi singoli e non estende genericamente la facoltà di differimento a tutti gli sfratti.

È dal modo in cui questa legge sarà applicata dai pretori che si vedrà se ci sarà giustizia o meno nell'attuazione delle sue disposizioni!

Ora, se noi, in un caso come questo, nel quale non possiamo, in un disegno di legge, evidentemente, fare una casistica particolare per tutte le ipotesi che nella realtà si possano presentare, non lasciamo ad un pretore, cioè ad un organo giudiziario, una facoltà discrezionale per esaminare, caso per caso, le singole situazioni, tenendo conto dei limiti stabiliti nella legge del 1955, che questo disegno di legge, ripeto, per nulla elimina o circoscrive, allora, io mi domando, a chi noi possiamo affidare gli strumenti per l'applicazione delle nostre leggi?

Io non me la sentirei di sottoscrivere quello che il collega del Gruppo comunista ha detto poco fa: vadano alle ortiche le considerazioni di carattere giuridico. Guai, onorevole collega, se in uno Stato di diritto, e in un Parlamento che allo Stato di diritto deve uniformarsi non dovesse tenersi conto, come criterio fondamentale nella formazione delle leggi, dell'ordinamento giuridico generale.

Il collega ha voluto riferirsi a sottigliezze che riguardano l'esame di singoli articoli...

M A R I S . Cavilli !

J A N N U Z Z I . Ebbene, io dico che qualche imperfezione, forse, nella legge è più apparente che reale.

Così per quanto riguarda l'obiezione, mi perdoni il collega Monni, da lui sollevata circa il titolo della legge: « Attribuzione al pretore della competenza a differire l'esecuzione degli sfratti ».

Il pretore, per disposizioni di carattere generale del Codice di procedura civile, non ha facoltà di prorogare gli sfratti; ha soltanto la facoltà di risolvere gli incidenti di esecuzione, che è cosa diversa dalla facoltà di prorogare gli sfratti!

Quindi queste leggi, sia quella del 1955 che questa, sono leggi che attribuiscono al pretore una competenza che non ha.

M O N N I . C'è l'articolo 6 della legge del 1955...

J A N N U Z Z I . L'articolo 6 della legge del 1955 attribuisce, senatore Monni, una competenza; questo disegno di legge amplia quella competenza. Dunque, è attributivo di competenza. Mi pare sia molto semplice.

Come a me pare — e dico queste cose per non prendere poi la parola nell'esame dei singoli articoli — inconsistente la questione sollevata in ordine al secondo comma dell'articolo 1 del disegno di legge. Infatti, stabilendo che il corrispettivo deve essere uguale a quello previsto dal contratto di locazione, si dice cosa per nulla inesatta, perchè si tratta di contratti che sono liberi dal regime vincolistico e quindi il canone nel periodo prorogato deve essere proprio quello previsto dal contratto di locazione. Che poi per contratto di locazione s'intenda il contratto scritto, o anche un contratto verbale, non interessa: il canone è sempre di natura contrattuale. Non vi è quindi aumento di canone; questo significa la disposizione del secondo comma. E mi pare che questa non sia una cosa inesatta.

Quanto all'ultimo comma, esso stabilisce che la proroga non è applicabile quando, al momento della fissazione dell'esecuzione, vi sia morosità o inadempienza; ma è naturale che la morosità o l'inadempienza debbano essere giurisdizionalmente accertate e vi debba essere una sentenza. Questo è ovvio, ma è più giusto che si tenga conto della situazione al momento dell'esecuzione e non al momento in cui, anteriormente, è stata emanata la sentenza. Questo per due ragioni, una inversa dell'altra: perchè, se l'inadempienza sia sopravvenuta successivamente, se ne possa tener conto; e, viceversa, si

possa tener conto del caso in cui la inadempienza sia stata sanata successivamente. È proprio a quel momento che bisogna determinare la posizione contrattuale del locatario, per vedere se si possa o meno, in ragione del suo adempimento, concedere la proroga che egli ha richiesta.

Per questo complesso di considerazioni, ma, ripeto, più per quelle di carattere generale sulla *ratio legis*, cioè più per la necessità di estendere la norma a casi che la legge precedente non prevedeva, più per un principio elementare di giustizia per tutti i cittadini che si trovino nelle stesse condizioni, che per le ragioni particolari che ho avuto l'onore di esporre, confermo, a nome del mio Gruppo, l'adesione piena a questo disegno di legge. (*Applausi dal centro*).

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

TESSITORI, relatore. Mi rimetto alla relazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.

SCARASCIA MUGNOZZA, Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Onorevole Presidente, onorevoli senatori, devo anzitutto chiedere scusa, come ho già fatto in sede di Commissione, se sono io a dover prendere la parola nel corso di questa discussione in sostituzione dell'onorevole ministro Bosco, che, come loro sanno, è in questo momento impegnato al Congresso di medicina forense che si svolge negli Stati Uniti d'America.

Io ho ascoltato attentamente quanto l'altro giorno si è detto in Commissione, ed ho seguito anche l'approfondita discussione che si è ripetuta questa mattina in Aula, e che ha avuto anche delle punte polemiche abbastanza violente, le quali indicano quanto sia importante l'argomento che si sta discutendo. Ma desidero anche qui, in sede di

Aula, e quindi nella forma più solenne, ripetere alcune cose che ho detto in Commissione e che mi sembra possano servire per rendere ancora più comprensibile la situazione.

Ebbi a dichiarare in sede di Commissione che fin dal mese di giugno del 1963 il Ministero di grazia e giustizia era preoccupato della situazione anormale che si andava determinando nel Paese per l'aumento dei fitti e per la difficoltà di trovare degli alloggi idonei per numerose famiglie, soprattutto in alcune zone dell'Italia settentrionale e dell'Italia meridionale in fase di sviluppo. E fin da quell'epoca l'onorevole ministro Bosco aveva predisposto degli studi che potessero servire nel momento più opportuno.

Successivamente da Milano sono venute delle avvisaglie d'importanza notevole, per le persone che le rendevano note, per le riunioni del Consiglio comunale e per i voti espressi dai vari enti locali e concretizzati poi in una proposta di legge firmata da numerosi parlamentari di vari partiti.

A quella proposta varie altre ne seguirono, sia alla Camera, sia al Senato. Alcune di queste riguardavano esclusivamente la materia degli sfratti; altre invece riguardavano materia più ampia, per stabilire un equo canone di fitto in tutto il territorio nazionale. Quando la Commissione di giustizia della Camera iniziò l'esame delle leggi che si riferivano agli sfratti, si dovette convenire che non si poteva contemporaneamente esaminare il problema più vasto dell'equo fitto, non foss'altro per il fatto che le varie proposte di legge presentate alla Camera ed al Senato non erano ancora stampate, e quindi non erano note. Si avevano semplicemente delle notizie attraverso la stampa, molto spesso contraddittorie; infatti le notizie riportate da alcuni giornali non corrispondevano poi sostanzialmente al testo successivamente portato all'esame dell'Assemblea legislativa.

Quindi si ritenne opportuno, in quella sede, fare un esame preliminare della questione che aveva per oggetto il blocco degli sfratti, o meglio (infatti la dizione « blocco degli sfratti » è imprecisa) l'estensione di una facoltà della quale il pretore già gode

attualmente, per un esame non soltanto sui fitti bloccati, ma anche sui fitti non bloccati.

In sede di approvazione della legge che ora è all'esame del Senato, l'onorevole ministro Bosco ebbe a fare anche delle precisazioni, a nome del Governo, sul più ampio problema dell'equo fitto, precisazioni e dichiarazioni che io desidero ripetere ora testualmente perchè anche il Senato ne abbia conoscenza. Il ministro Bosco disse: « Sull'altro aspetto della questione, quello cioè della sperequazione dei canoni d'affitto, specialmente in talune città, il Governo, dopo attento esame di tutti gli aspetti economici del problema, si riserva di esporre al più presto la sua opinione al fine di indicare una soluzione organica ed equa per tutte le categorie interessate ».

Dopo questa dichiarazione dell'onorevole Ministro la Commissione della Camera approvò il disegno di legge nel testo che attualmente è all'esame del Senato.

Non desidero entrare nel vivo della discussione tecnica, che è già stata molto ampia sia in sede di Commissione che in sede di Aula. Ringrazio tutti coloro che hanno partecipato a questa discussione per i lumi che hanno voluto portarvi, e desidero confermare quanto ho già detto l'altro giorno in Commissione, cioè che il testo approvato dalla Camera, che si trova ora all'esame del Senato, non è un testo improvvisato. Se gli onorevoli colleghi esamineranno i testi da cui si è partiti e il testo al quale si è giunti, vedranno che vi è un'enorme differenza sia nella suddivisione degli articoli che nell'impostazione delle cose. Questo testo è stato predisposto dai nostri uffici legislativi dopo un ponderato esame, e può essere considerato un emendamento sostitutivo dei testi già precedentemente predisposti dai parlamentari. È quindi un testo sul quale si è studiato. L'unica innovazione che è stata apportata alla Camera è quella relativa agli artigiani, per un'esigenza di cose. Infatti, i commercianti vengono tutelati dalla legge sull'avviamento, ed anche gli artigiani godono di questa tutela, ma vi sono delle frange, molto importanti peraltro, nell'attività artigianale che sarebbero rimaste escluse da ogni beneficio. È questo il

motivo per il quale si è introdotto il criterio che la facoltà concessa al pretore sia estesa anche alle aziende artigiane che non godano già di particolari benefici legislativi.

In questi giorni — ed anche l'onorevole Monni ha sollevato la questione in Commissione — si è parlato di particolari esigenze, soprattutto dei piccoli commercianti. Abbiamo fatto esaminare la questione sotto l'aspetto legislativo anche d'accordo col Ministero dell'industria, e l'unica soluzione che si sarebbe potuta trovare per i piccoli commercianti sarebbe stata quella di ripristinare la norma contenuta nella legge del 21 dicembre 1960, n. 1521, « Disciplina transitoria delle locazioni di immobili urbani », in cui si dava una certa definizione del piccolo commerciante. Ma ad un esame più attento della questione è risultato che anche questi commercianti godono dei benefici della legge sull'avviamento commerciale e quindi non si ritiene di poter introdurre un emendamento in tal senso in questa legge.

È evidente che nell'ambito di una regolamentazione più vasta, ove il Parlamento dovesse giungere a tali conclusioni, si dovrà anche tener conto di queste particolari esigenze. Dicevo che non intendo entrare nel merito delle disquisizioni sottili ed interessanti sotto l'aspetto giuridico che sono state qui sollevate, perchè credo di essere stato abbastanza preciso in sede di Commissione. D'altra parte non penso che oggi siano stati portati nuovi elementi. Desidero soltanto dire che l'esempio portato quest'oggi dall'onorevole Monni dell'emigrante ritornato nel suo paese ed al quale potrebbe essere negata dal pretore la possibilità di rientrare nella sua casa, a suo tempo affittata, non mi sembra che sia pertinente, perchè il pretore, giudicando nel merito, non potrà che riconoscere i diritti del proprietario, i quali peraltro sono tassativamente indicati dalle leggi. Quindi non credo che un problema di questo genere possa sollevare la nostra preoccupazione.

Desidero aggiungere invece qualche altra cosa sotto l'aspetto generale della questione. Se il Ministero di grazia e giustizia si era preoccupato fin dal mese di giugno della situazione che si andava determinando

nel Paese, questo significa che noi non soltanto eravamo sensibili alle statistiche e alle notizie che ci provenivano dalle varie Corti di appello, ma eravamo anche sensibili a quanto avveniva in Italia e che ci giungeva attraverso le più svariate e certe fonti di informazioni, con riflessi di varia natura nei grandi centri urbani, ma anche nei centri immediatamente vicini. È stato questo il motivo per il quale non si è ritenuto opportuno accettare la dizione precedente della legge con la quale si stabiliva che con successivi decreti del Ministero dell'interno si dovessero indicare le zone nelle quali la legge avrebbe potuto avere vigore. Oggi ci troviamo, soprattutto nei grossi centri industriali, con una costellazione di centinaia, di migliaia di Comuni e di piccoli centri che sono influenzati dalle difficoltà che esistono nel capoluogo. E non credo che possa essere pertinente l'indicazione degli sfratti effettivamente eseguiti. Infatti, come si può facilmente rilevare dalle argomentazioni che sono state questa mattina addotte, se da una parte si fa la critica perchè l'edilizia popolare non ha potuto realizzare quanto era auspicabile — e sappiamo che questa mancata realizzazione è dipesa in gran parte dall'aumento dei costi, da migliaia di gare che sono andate deserte e che non si riferiscono soltanto all'edilizia popolare ma anche all'edilizia scolastica e ad altre attività —, se da una parte dunque si denunciava questa mattina una certa diminuzione nella costruzione di alloggi popolari, non capisco come si possa contemporaneamente sostenere che vi era invece una grande possibilità di acquisire degli alloggi. Se già negli anni precedenti l'acquisizione degli alloggi rappresentava una notevole difficoltà per il numero di emigranti in aumento soprattutto nei centri del Nord, di nuove famiglie che dovevano avere sistemazione, e queste difficoltà esistevano quindi nei periodi in cui l'edilizia popolare aveva la possibilità di una maggiore espansione, è chiaro che, non essendosi fermato il flusso emigratorio ed essendo invece diminuito il numero delle costruzioni, non poteva non peggiorare il fenomeno. E il fenomeno si aggrava con l'aumento del costo dei fitti: è una legge natu-

rale, quella della domanda e dell'offerta, e d'altra parte non penso che non si debba tener conto di informazioni che possono giungere anche dall'esterno delle Corti di appello, quando notoriamente si sa che, di fronte alla difficoltà di trovare alloggio, chi già occupa una casa è disposto ad accettare l'aumento, pur di non sobbarcarsi a delle difficoltà che sarebbero senza dubbio maggiori, quali il trasferimento della famiglia, la ricerca di una nuova casa, i contatti con un nuovo padrone di casa.

In definitiva la situazione è effettivamente difficile, non solo nelle zone di espansione industriale del Nord, ma, come già ho detto, anche nelle zone di espansione industriale del Sud: perciò abbiamo ritenuto di dare l'adesione, di sollecitare questo provvedimento, che peraltro non è sovvertitore, e che è stato anche concordato con i Ministri dei Dicasteri economici, proprio per evitare che si potessero riscontrare ripercussioni negative del provvedimento sul piano economico. Avendo il loro pieno assenso, abbiamo appoggiato questo provvedimento che intanto comincerà col dare serenità e tranquillità a molte famiglie, e speriamo possa essere il preludio di una maggiore tranquillità per tutto il popolo italiano. (*Vivi applausi dal centro*).

P R E S I D E N T E . Passiamo ora alla discussione degli articoli. Se ne dia lettura.

C A R E L L I , *Segretario:*

Art. 1.

Per un biennio dall'entrata in vigore della presente legge, la facoltà spettante al prete re di prorogare l'esecuzione degli sfratti dagli immobili ad uso di abitazione — ai sensi dell'articolo 5 della legge 1° maggio 1955, n. 368 — è estesa agli immobili non soggetti al regime vincolistico, anche all'infuori dei Comuni di cui al primo comma dell'articolo 5 della legge sopracitata. La facoltà stessa è estesa agli sfratti dagli immobili adibiti ad attività artigiane non contem-

plati dalla legge 27 gennaio 1963, n. 19, sulla tutela giuridica dell'avviamento commerciale.

Durante la proroga il locatario è tenuto al pagamento di un corrispettivo uguale a quello previsto dal contratto di locazione.

La proroga non è concessa se il locatario è moroso al momento della fissazione della esecuzione o altrimenti inadempiente.

PRESIDENTE. Metto ai voti il primo comma di questo articolo. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

I senatori Nencioni, Pace e Picardo hanno presentato un emendamento tendente ad aggiungere, alla fine del primo comma, le parole: « nonchè agli immobili adibiti a cliniche chirurgiche o case di cura ».

LAMISTARNUTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAMISTARNUTI. Ho chiesto la parola, desiderando la Commissione fare alcune dichiarazioni non soltanto in merito all'emendamento ora in esame ma in merito a tutti gli emendamenti presentati durante la discussione.

Il collega senatore Tessitori, nella sua relazione, ha già messo in rilievo le ragioni per cui la Commissione ha chiesto ieri la procedura urgentissima, data l'urgenza indilazionabile del provvedimento in esame. Questa stessa urgenza ci costringe ora a dichiarare che l'approvazione anche di un solo emendamento, ritardando l'approvazione definitiva del disegno di legge, frustrerebbe la procedura adottata.

Perciò la Commissione si dichiara contraria a tutti gli emendamenti presentati ed invita il Senato ad approvare il disegno di legge nel testo che ad esso è pervenuto dall'altro ramo del Parlamento.

SCARASCIA MUGNOZZA, Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Il Governo è d'accordo con la Commissione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dal senatore Nencioni e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

I senatori Nencioni, Pace e Picardo hanno presentato un emendamento tendente a sostituire nel secondo comma le parole: « di un corrispettivo uguale a quello previsto dal contratto di locazione » con le altre: « del canone di locazione ».

Il senatore Nencioni ha facoltà di svolgerlo.

NENCIONI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, io non illustrerò l'emendamento poichè è molto chiaro ed è stato già illustrato nel corso dell'intervento che ho avuto l'onore di fare.

Voglio semplicemente, prendendo occasione dalla facoltà di parlare che mi è stata concessa per illustrare questo emendamento, protestare contro la dichiarazione di massima fatta dal Presidente della Commissione di grazia e giustizia, di respingere in blocco tutti gli emendamenti per le ragioni che egli ha esposto. Se questo fosse possibile, significherebbe che noi avremmo perso del tempo e che la discussione fin qui svolta sarebbe stata del tutto inutile. E mi meraviglio che la Presidenza non abbia stigmatizzato questo tentativo di svuotare delle sue prerogative il Parlamento italiano. *(Vivaci commenti).*

PRESIDENTE. Senatore Nencioni, per dimostrarle che sono sensibile anche alle sue istanze, invito ancora una volta la Commissione e il Governo ad esprimere il loro parere sul suo emendamento.

LAMISTARNUTI. La Commissione è contraria.

SCARASCIA MUGNOZZA, Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento sostitutivo proposto al secondo

comma da parte dei senatori Nencioni, Pace e Picardo, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Metto ai voti il secondo comma dell'articolo 1. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Sempre sull'articolo 1 i senatori Nencioni, Pace e Picardo hanno presentato un emendamento tendente a sostituire l'ultimo comma con i seguenti:

« La proroga non è concessa se la risoluzione del rapporto è stata pronunciata per fatto e colpa del conduttore.

In caso di morosità la proroga è concessa se al momento della fissazione della esecuzione la morosità viene sanata ».

Il senatore Nencioni ha facoltà di svolgerlo.

NENCIONI. Vi rinuncio.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro parere sull'emendamento in esame.

LAMISTARNUTI. La Commissione è contraria.

SCARASCIA MUGNOZZA, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento sostitutivo proposto all'ultimo comma da parte dei senatori Nencioni, Pace e Picardo e non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Metto ai voti il terzo comma dell'articolo 1. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

I senatori D'Andrea Andrea, Trimarchi, Grassi, Bergamasco, Alcidi Boccacci Rezza

Lea e Veronesi hanno proposto un articolo aggiuntivo. Se ne dia lettura.

CARELLI, *Segretario*:

Art. 1-bis.

La proroga di cui all'articolo 1 non può essere concessa in favore del sub-locatario, qualora la sub-locazione intervenga successivamente all'entrata in vigore della presente legge.

PRESIDENTE. Il senatore Trimarchi ha facoltà d'illustrare questo emendamento.

TRIMARCHI. Dopo quanto è stato detto in questa Assemblea, soprattutto dopo le dichiarazioni del Presidente della Commissione, il mio intervento è del tutto inutile, così come credo debba qualificarsi del tutto inutile la discussione, sia pure elevata, che si è svolta questa mattina in questa Assemblea.

PRESIDENTE. Non dica così! Non è vero!

NENCIONI. È la realtà! Voi affossate il Parlamento! (*Vivaci interruzioni*).

PRESIDENTE. Qui tutti sono liberi di votare contro o a favore! Prosegua, senatore Trimarchi, e la prego, senatore Nencioni, di non continuare ad interrompere! Lei fa un insulto alla Presidenza!

NENCIONI. Noi difendiamo il Parlamento, in questo modo! (*Vivaci, reiterati commenti*).

TRIMARCHI. Ho dovuto constatare stamane che, almeno per quanto riguarda noi, la situazione è veramente deprimente. Ed aggiungo che la stessa constatazione ho fatto durante i quattro anni di permanenza nell'Assemblea regionale siciliana (me ne possono dare atto parecchi colleghi che vedo in quest'Aula); ritenevo tuttavia che in

più alto loco, in questa Assemblea cioè, si potesse avere il modo di far sentire la propria voce. Ora tutte le opinioni sono state espresse, e questo è indubbio (debbo dare atto di questa libertà), ma sarebbe auspicabile avere anche la possibilità di far valutare nel loro giusto valore tutte le opinioni non impedendo di fatto al popolo italiano, che è rappresentato attraverso ciascun senatore in questa Assemblea, di manifestare il proprio punto di vista. Ora tale possibilità viene meno quando si sa già in precedenza che il proprio punto di vista non sarà preso in alcuna considerazione. Questa è una situazione di fatto.

P R E S I D E N T E. Io la debbo interrompere. Qui si tratta di maggioranza e di minoranza. (*Interruzione del senatore Nencioni*). Continui, senatore Trimarchi, ma a me preme salvaguardare il diritto di tutti. Lei è venuto qui soltanto adesso, ma mi pare che qui si debba procedere sulla base dei voti.

N E N C I O N I. Lei doveva censurare il Presidente della Commissione. (*Proteste dalla sinistra*).

Voce dal centro. Un po' di rispetto per la Presidenza! (*Replica del senatore Nencioni. Commenti*).

P R E S I D E N T E. Basta, senatore Nencioni! È una cosa davvero singolare, questa.

T R I M A R C H I. Ad ogni modo, per quello che possono valere le mie parole, sento il bisogno di dire che l'asserita, gravissima urgenza di discutere questo disegno di legge e di approvarlo ...

P E R N A. Ma questa è discussione generale!

P R E S I D E N T E. Il senatore Trimarchi ha diritto di illustrare e di commentare il suo emendamento come desidera.

Senatore Trimarchi, si attenga però all'argomento.

T R I M A R C H I. Non c'è dubbio, signor Presidente. Dicevo che l'asserita urgenza di discutere in questo modo e con questa procedura, prevista dal Regolamento, e di approvare in siffatto modo il disegno di legge, non ha riscontro in fatto. Se è vero che in certe città (e noi liberali siamo i primi a riconoscerlo) esistono situazioni gravissime a causa della penuria degli alloggi e quindi una particolare difficoltà di reperire un alloggio da parte di coloro che dovessero essere sfrattati, è del pari vero che il provvedimento di legge così come viene sottoposto al Senato è assolutamente inadeguato rispetto alle finalità che si vogliono conseguire. Infatti, se a Milano sono stati prospettati o comunque saranno attuati nei prossimi giorni ben 50.000 disdette o sfratti, io desidero domandare a quanti hanno pratica di cose della giustizia, agli ex magistrati, ai magistrati, agli avvocati, come si potrà svolgere una siffatta attività giurisdizionale davanti alla pretura di Milano o di Torino; come si potrà giudicare di 50.000 sfratti, nelle difficoltà del momento che noi liberali riconosciamo per primi?

Noi, signor Presidente, avevamo ragione di insistere fino all'ultimo perchè ci si ravedesse. Avevamo proposto, signor Presidente, un metodo migliore e più confacente per risolvere la grave difficoltà del momento: la sospensione di diritto dell'esecuzione degli sfratti (il che avrebbe comportato che gli uffici giudiziari non sarebbero stati appesantiti da una mole eccessiva di lavoro) ...

Voci dalla sinistra. Anche noi l'avevamo chiesto.

P R E S I D E N T E. Si attenga all'argomento, senatore Trimarchi.

T R I M A R C H I. Noi avevamo interesse a precisare questo punto. Riteniamo che l'impostazione da noi data alla soluzione del problema servirebbe meglio di ogni altra gli interessi del popolo italiano.

Sull'emendamento, onorevole Presidente, fornirò, sulla base di quanto ho detto prima, i chiarimenti necessari. A me pare do-

veroso che si tenga conto della situazione dell'inquilino che non riesca a trovare alloggio e che veramente versi in stato di morosità o comunque di inadempienza, mentre sembra che non si debba accordare alcuna tutela al locatario che lasci l'appartamento, che lasci l'alloggio, cioè che dimostri col fatto di non avere più alcun interesse di rimanere nell'appartamento, perchè naturalmente ne ha trovato un altro. Allora, perchè accordare il privilegio della proroga al locatario che non si trovi nella situazione di bisogno, al locatario che ha la disponibilità di altro alloggio? E perchè consentire ad un sublocatario, che sia divenuto tale in un momento successivo all'entrata in vigore della legge di beneficiare della proroga?

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

TESSITORI, *relatore*. La Commissione è contraria.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia ad esprimere l'avviso del Governo.

SCARASCIA MUGNOZZA, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Anche il Governo è contrario. (*Interruzione del senatore Nencioni*).

PRESIDENTE. Senatore Nencioni, abbia un po' di rispetto per i suoi colleghi e per il Governo!

LAMI STARNUTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAMI STARNUTI. La dichiarazione generica che ho fatto in principio, avrei dovuto ripeterla emendamento per emendamento; è per un riguardo al Senato che ho fatto una dichiarazione unica per tutti gli emendamenti.

NENCIONI. E perchè abbiamo discusso allora? (*Vive proteste in Aula*).

PRESIDENTE. Senatore Lami Starnuti, non si preoccupi: lei è già salvaguardato dalla Presidenza e da tutto il Senato.

Metto ai voti l'articolo 1-*bis*, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 2.

CARELLI, *Segretario*:

Art. 2.

La presente legge entra in vigore alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 2. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Passiamo alla votazione del disegno di legge nel suo complesso. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il senatore Picchioti. Ne ha facoltà.

PICCHIOTTI. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, le leggi eccezionali, almeno a mio parere — perchè non ho l'orgoglio cieco di dire che quello che io penso lo debbano pensare tutti —, le leggi eccezionali, ripeto, come questa, anche senza la dizione perfetta o l'onore della grammatica o dell'aderenza completa ai canoni puri dei principi più o meno immortali, sono e restano gli unici strumenti per rispondere alle circostanze cogenti e alle situazioni di emergenza e di disperazione nelle quali si sono venuti a trovare moltissimi cittadini, per la valanga di sanzioni esecutive in ordine alla scadenza del 29 settembre 1963.

Chi ha un nido sicuro — questa è la verità sostanziale, onorevoli colleghi — anche se poco accogliente, non è possibile che non debba sentire le grida di soccorso di tutti

coloro, specialmente dei vecchi e degli adolescenti, che si rivolgono a noi perchè si trovavano nella condizione di non avere più un rifugio, cacciati dalle loro case.

C'è un proverbio — troviamo la norma anche nella legge penale — per cui « necessità non conosce legge ». Lo conosciamo anche noi e lo abbiamo avvertito. Tutte le critiche che si sono fatte, sono critiche formali che cadono di fronte a questa eccezionale contingenza, che non si può allontanare e che non può acquietare il nostro spirito.

Se qualcuno ha sentito che la legge ferisce altri, deve pensare, all'infuori di ogni formalismo, che, accanto ad alcuni colpiti, vi sono migliaia e migliaia di donne, uomini e bambini, che non hanno più la possibilità se non di essere in balia di un destino amaro e ingrato. Se il moroso non ha pagato, si è detto con parole lacrimevoli che condividiamo perfettamente, non deve dimenticarsi che dinnanzi al giudice questa morosità per un preteso inadempimento assoluto, e per le condizioni precarie nelle quali esso si trova, è stata già valutata e già controllata.

Ora, io non voglio indugiarmi, perchè ho promesso di stare entro il termine dei cinque minuti, a considerare le eccezioni che sono state fatte. Ma, amici e colleghi, credete che questo non sia un portare vasi a Samo e nottole ad Atene? Lo sappiamo anche noi che la legge non è perfetta; ma io domanderei a coloro che sono già alla quarta Legislatura, quali leggi perfette e senza mende siano state fatte anche quando si aveva tempo e valutazione serena per farle il meglio che fosse possibile.

Ora, il problema per questa legge si riduce alla seguente domanda: volete o no che questa gente sia cacciata dalle proprie case, in cerca di un asilo che non può trovare? Se ciò non è possibile, allora tutto il resto è formalità che non ha nulla a che fare con questa esigenza di carattere umano. E se le leggi anche non perfette non provvedessero a questo, sarebbero foglie morte e cose ormai sepolte e incenerite per la loro stessa inefficienza.

È per questo che il mio Gruppo ed io con esso diciamo che in questo caso, pur riservandoci di fare una legge che provveda anche alle altre categorie in modo onesto e giusto, come avevamo proposto noi socialisti, il disegno di legge deve essere approvato. Noi socialisti infatti, nella nostra proposta di legge, avevamo chiesto un periodo di tempo durante il quale fossero sospesi di diritto gli sfratti, per fare con serenità una legge equa. Ci siamo dovuti invece piegare di fronte all'imperiosità di questo momento. Quindi, se questo abbiamo fatto, fatelo anche voi che dissentite sulla forma, perchè io, senza parlare di rimorsi, dico che ognuno deve fare i conti con se stesso, e mi chiedo: se fossimo noi in questa condizione, non dovremmo essere tutelati dalla legge? Quello che noi abbiamo e quello che gli altri non hanno sono termini antitetici, che si risolvono solo, nel momento attuale, con l'adesione a questa legge, che per lo meno in questo momento asciuga tante lacrime e rimedia a tanti dolori. Questa è la mia parola; e penso che la maggioranza almeno del Senato voglia dare ancora una prova di nobiltà, di umanità e della sensibilità che è in tutti noi per gli interessi veramente vitali e decisivi del nostro Paese. (*Vivi applausi dalla sinistra e dall'estrema sinistra*).

P R E S I D E N T E . Nessun altro chiedendo di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 17, con l'ordine del giorno già stampato e distribuito.

La seduta è tolta (*ore 13,05*).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale dell'Ufficio dei resoconti parlamentari